

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 815 - 13)

TABELLA n. 13

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1970

ANNESSA AL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970 reca spese per complessivi milioni 265.649,9 di cui milioni 121.165,6 per la parte corrente, milioni 144.434,3 per il conto capitale e milioni 50 per rimborso di prestiti.

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro sono stati accantonati milioni 10.072,6 per la parte corrente e milioni 60.500 per il conto capitale, di modo che, complessivamente, le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 336.222,5 di cui: per la parte corrente, milioni 131.238,2; per il conto capitale, milioni 204.934,3 e per rimborso di prestiti, milioni 50.

In particolare, relativamente alla parte corrente, tali accantonamenti concernono:

- per milioni 9.500, Convenzioni del commercio del grano e per l'assistenza alimentare;
- per milioni 300, disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto;
- per milioni 100, disciplina dell'attività sementiera;
- per milioni 100, delega al Governo per il riordinamento e l'aggiornamento della legislazione sugli usi civici;
- per milioni 70, finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
- per milioni 2,6, adesione allo Statuto dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse adottato a Fontainebleau il 5 ottobre 1948.

Per le spese in conto capitale, gli accantonamenti medesimi si riferiscono:

- per milioni 40.000, finanziamento degli Enti di sviluppo in agricoltura;
- per milioni 20.000, interventi a favore delle zone montane;
- per milioni 500, norme per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Ovviamente l'utilizzo di tali accantonamenti è in funzione della definizione dei provvedimenti relativi.

Inoltre al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà trasferito — allorché sarà perfezionato il relativo provvedimento — gran parte dell'accantonamento di lire 169 miliardi considerato nel fondo globale per gli oneri relativi a provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della C.E.E. e della C.E.E.A.

La complessiva spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel cennato ammontare di milioni 336.222,5 si incrementerà inoltre, nel corso dell'esercizio, di milioni 212.108 — di cui milioni 1.900, per la parte corrente e milioni 210.208, per il conto capitale — per le assegnazioni che saranno effettuate, ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 (+ milioni 193.850), in relazione al riparto dei fondi previsti dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (+ milioni 5.000), subordinatamente alle entrate da acquisire con le previste operazioni di mutuo, nonché ai sensi della citata legge n. 614 (+ milioni 13.258).

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1969, le spese considerate nello stato di previsione di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 38.043.

Tale aumento è in relazione:

— all'incidenza di leggi preesistenti od alla applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) .	— milioni 15.102,6
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+ » 53.145,6
	+ milioni 38.043 -
	+ milioni 38.043 -

Tra le variazioni causate da provvedimenti legislativi, particolare citazione meritano quelle, in aumento, relative all'applicazione:

— della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-70 (+ milioni 6.050);

— della legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (+ milioni 1.250);

— del decreto del Ministero del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 526,7);

— del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (+ milioni 10.500);

— del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (+ milioni 3.000);

— del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (+ milioni 3.000);

e quelle, in diminuzione, determinate dalla cessazione delle spese autorizzate:

— dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (— milioni 375);

— dalla legge 6 aprile 1965, n. 351, recante provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (— milioni 1.000);

— dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (— milioni 36.000);

— dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali (— milioni 1.500);

— dalla legge 29 novembre 1965, n. 1314, recante autorizzazione di spesa per la applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (— milioni 500).

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle, in aumento, relative:

— al costo dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 (+ milioni 28.100);

— alla somma da versare a reintegro del fondo intestato alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti (+ milioni 20.000);

— al presunto maggiore importo delle soprattasse venatorie e sulle licenze di pesca (+ milioni 2.650);

— al personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 1.040,6);

— ai contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione nazionale zootecnica di ogni specie (+ milioni 600);

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— ai contributi per il funzionamento degli Istituti sperimentali agrari e delle Stazioni sperimentali agrarie non assorbite nei predetti Istituti (+ milioni 475);

— ai contributi e concorsi ad enti che danno opera alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (+ milioni 100).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare, sotto il profilo economico, la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale, tutte relative ad « Azione ed interventi nel campo economico ».

A tal fine le spese in parola, ammontanti a milioni 265.599,9, vengono raggruppate per categorie come segue:

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento):

Personale in attività di servizio	37.914,3
Personale in quiescenza	8.350 -
Acquisto di beni e servizi	40.848,1
Trasferimenti	33.733,9
Poste correttive e compensative delle entrate	14,3
Somme non attribuibili	305 -
Totale	<u>121.165,6</u>

Spese in conto capitale (o di investimento):

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	9.830 -
Trasferimenti	76.564,3
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	58.040 -
Totale	<u>144.434,3</u>
In complesso	<u>265.599,9</u>

La complessiva *spesa corrente* di milioni 121.165,6 include milioni 37.914,3 di spese per il *personale in attività di servizio*, così costituite:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE
			(milioni di lire)		
Personale civile	7.758	18.993,1	2.284,4	627,9	21.905,4
Personale militare dei Corpi di polizia e di altri Corpi armati	5.644	10.251,8	1.690,5	575,3	12.517,6
Personale operaio	1.669	3.069,2	205,6	216,5	3.491,3
	15.071	32.314,1	4.180,5	1.419,7	37.914,3

Le spese per il *personale in quiescenza*, previste in milioni 8.350, riguardano per milioni 8.300 le pensioni e per milioni 50 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità « una tantum » in luogo di pensione e le indennità di licenziamento.

Le spese per *acquisto di beni e servizi*, ammontanti a milioni 40.848,1 riguardano, soprattutto, il costo dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, l'affitto dei locali, il funzionamento degli uffici e commissioni, l'acquisto e l'esercizio dei mezzi di trasporto, la manutenzione delle opere di bonifica e la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, la lotta fitosanitaria, il funzionamento delle scuole e l'equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato e studi, indagini, ricerche ed iniziative varie interessanti il settore dell'alimentazione.

Circa i *trasferimenti* correnti, la complessiva spesa di milioni 33.733,9 riguarda, principalmente, la concessione di contributi e concorsi ad Enti internazionali e nazionali ed a privati che operano nel campo dell'agricoltura ed in quello della repressione delle frodi, la concessione del contributo per i lavori di manutenzione delle opere della bonificazione pontina, nonché le somme da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per le spese generali di funzionamento ed a reintegro del fondo intestato all'Azienda medesima per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967 e successivi, in esecuzione della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Circa le *poste correttive e compensative delle entrate*, l'importo di milioni 14,3 concerne esclusivamente il versamento all'entrata delle somme risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale ed i rimborsi di somme e canoni percepiti indebitamente.

Le *somme non attribuibili* per l'importo di milioni 305 riguardano il fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa, concernenti oneri di carattere generale, dell'importo da destinare ai medesimi, ai sensi dell'articolo 23 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e le spese per liti, arbitraggi ed accessori.

Relativamente alle *spese in conto capitale*, va precisato che il complessivo importo di milioni 144.434,4, concernente integralmente spese di investimento, è costituito da *beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato*, riguardanti l'agricoltura, le opere di bonifica e di miglioramenti fondiari e la silvicoltura (milioni 9.830); da *trasferimenti* concernenti contributi, sussidi e concorsi per l'agricoltura, per le opere di miglioramento fondiario, per la bonifica, per la zootecnia, per la silvicoltura e per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina (milioni 76.564,3) e da *concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive* costituiti, principalmente, dalla somma da versare al Fondo di rotazione per anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento nonché da quella da versare alla Cassa per la formazione della proprietà contadina (milioni 58.040).

Circa le spese per il rimborso di prestiti va precisato che esse riguardano, esclusivamente, le somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza di versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone della Repubblica in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario ed il dissodamento meccanico dei terreni (milioni 50).

* * *

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori di competenza.

Agricoltura e difese agrarie.

Nell'ampio e articolato contesto della problematica agricola italiana assumono crescente rilievo le misure rivolte a realizzare, a livello territoriale ed aziendale, miglioramenti qualitativi e, ove possibile, incrementi unitari nel settore delle produzioni arboree ed erbacee, si

da consentire l'adeguamento agli orientamenti ed alle esigenze dei mercati nazionali ed esteri — in una prospettiva di fondo capace di valorizzare in termini di effettiva economicità le risorse disponibili — e di contenere i costi di impianto e di esercizio.

A tale scopo, sarà proseguita anche nell'anno 1970 l'azione da tempo in corso utilizzando, oltre che i fondi ordinari di bilancio, gli stanziamenti recati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 per il potenziamento di alcune produzioni di pregio, come le agrumicole, le olivicole, le viticole e le frutticole. Per tali settori, in particolare, nella considerazione dell'apporto che essi forniscono ai redditi agricoli di consistenti e crescenti aree territoriali, si opererà per promuovere una efficace specializzazione culturale ed un adeguamento varietale secondo le diversificate caratteristiche dei singoli territori.

A tale azione si affiancherà quella rivolta ad assicurare una efficace difesa delle colture dai parassiti animali e vegetali e dalle altre cause nemiche; in questo campo continuerà a costituire preminente obiettivo dell'azione pubblica, oltre che la diffusa adozione delle iniziative di difesa ed il potenziamento delle relative attrezzature, la costituzione di efficienti organismi associativi di difesa ai quali sono riservati in linea principale le agevolazioni previste dalle leggi. Si tratta infatti di operazioni le quali, sebbene per essere efficaci debbano svolgersi su consistenti aree territoriali, non possono, per la loro stessa natura, non fare prevalentemente perno su un crescente senso di responsabilità dei produttori associati.

È questa, del resto, anche la finalità preminente che si prefiggeranno le attività di divulgazione e di assistenza tecnica le quali, nella loro vasta gamma, se da un lato tenderanno ad orientare le scelte tecniche ed economiche degli operatori agricoli, saranno chiamate, d'altro lato, ad assicurare una crescita non solo economica, ma anche umana e sociale dei ceti agricoli.

Strettamente connesse con le attività di assistenza tecnica sono quelle relative alla ricerca ed alla sperimentazione agraria. In questo campo, sarà proseguito quel riordinamento degli Istituti sperimentali cui si è iniziato a dare attuazione in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1338; di pari passo non solo sarà promossa l'intensificazione dell'attività di ricerca con particolare riguardo a quei settori produttivi di più specifico ed immediato interesse per lo sviluppo agricolo — come le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia — ma sarà curato, secondo lo spirito che ha improntato la citata riforma, un sempre più stretto contatto fra le attività sperimentali e le attività divulgative, sì da consentire una facile partecipazione alle prime delle esigenze che gli operatori attendono di vedere soddisfatte e una facile adozione, da parte di questi, delle acquisizioni sperimentali.

Quanto agli interventi che saranno svolti nel Mezzogiorno, non è allo stato attuale possibile formulare un piano particolareggiato, essendo essi, per i settori citati, in larga misura condizionati alla stessa iniziativa degli operatori. Saranno comunque certamente rispettate nel complesso le percentuali di spesa previste dalle disposizioni vigenti; in alcuni casi anzi, come nel settore delle coltivazioni arboree, esse potranno essere largamente superate, dati i notevoli investimenti che si prevedono nelle regioni meridionali, di pari passo con l'attuazione dei programmi irrigui.

Zootecnia - Caccia e pesca.

Con i fondi ordinari e straordinari di bilancio disponibili per l'anno 1970 a favore del settore zootecnico si continuerà nell'azione già intrapresa negli esercizi precedenti e via via intensificata e precisata nei suoi obiettivi.

È noto infatti che quello degli allevamenti è considerato anche dal programma di sviluppo economico, per molteplici motivi, settore di particolare importanza nel quadro dell'economia agricola nazionale.

In armonia con i criteri generali stabiliti per l'applicazione del nuovo Piano verde, i diversi tipi di azione previsti per il settore saranno quindi attuati in stretto coordinamento fra loro, sì da conseguire effetti convergenti dal punto di vista settoriale e territoriale, avendo riguardo alle possibilità di sviluppo dei diversi tipi di allevamento nelle varie zone, secondo una duplice direttiva.

Da un lato, saranno promosse organiche iniziative a livello aziendale per favorire l'aumento delle consistenze del patrimonio zootecnico, la loro migliore qualificazione e la riduzione dei costi di produzione.

Dall'altro lato, si continuerà nell'azione rivolta a migliorare la produttività e le attitudini funzionali delle razze esistenti facendo prevalentemente perno su azioni a carattere generale ed associativo. Particolare impegno sarà posto in questo senso per il miglioramento dell'organizzazione dei libri genealogici e dei controlli funzionali delle specie e delle razze a maggiore significato economico, caratterizzate da spiccate capacità espansive. Sarà, altresì, promosso lo sviluppo della riproduzione animale con speciale riferimento alla fecondazione artificiale, che si pone come fondamentale ed efficace strumento di progresso zootecnico.

La realizzazione delle condizioni preliminari per l'adeguamento degli allevamenti nelle zone di collina e di montagna che caratterizzano gran parte del nostro Paese troverà specifico incentivo negli interventi volti all'estendimento dei prati e dei pascoli; ciò, consentendo fra l'altro di potenziare gli allevamenti bovini e ovini di tipo semibrado per formare una economia integrata con le zone di pianura, contribuirà a dare un più stabile assetto economico a quelle zone.

Sia il programma nazionale di sviluppo economico, sia l'articolo 14 della legge n. 910 stabiliscono che gli interventi statali nel settore debbono essere concentrati nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengono maturando le condizioni favorevoli per l'insediamento di nuovi allevamenti. Anche questa sarà, quindi, una direttrice dell'azione che sarà svolta in questo settore, e nell'ambito della quale saranno considerate con particolare attenzione le possibilità di sviluppo zootecnico delle regioni meridionali, sì da rispettare il generale impegno a favore del Mezzogiorno.

Nel settore della caccia, alle amministrazioni provinciali saranno concessi contributi nella spesa per il coordinamento dell'azione di vigilanza e per il ripopolamento della selvaggina. Si tenderà principalmente, nel settore della pesca, ad aumentare la produttività nelle acque interne, attraverso il potenziamento degli organi che vi operano e nel servizio di vigilanza e difesa del patrimonio ittico. Con i mezzi finanziari recati dal Piano verde n. 2 saranno promosse e favorite le iniziative intese alla realizzazione di impianti di piscicoltura, anche allo scopo di migliorare le caratteristiche qualitative e le condizioni di commercializzazione del pesce.

Capitali di esercizio.

La disponibilità in sufficiente misura, da parte delle aziende agricole, di capitali di esercizio e di conduzione continua ad essere obiettivo preminente dell'Amministrazione dell'agricoltura, secondo un indirizzo che fra l'altro ha dato luogo negli anni recenti alla messa a punto di nuovi idonei strumenti di intervento.

In questo senso, le agevolazioni creditizie per favorire la dotazione di bestiame e di attrezzature zootecniche saranno coordinate con le più generali azioni rivolte a potenziare il settore degli allevamenti, secondo quanto si è in precedenza esposto.

Per quanto attiene la meccanizzazione agricola, alla cui diffusione non solo per quanto riguarda le macchine motrici, ma anche per quanto riguarda le macchine operatrici necessarie alle diverse operazioni colturali sono così in larga misura legati lo sviluppo della produttività e, insieme, il miglioramento nelle condizioni del lavoro agricolo, si terranno in stretta considerazione le specifiche esigenze espresse dalle singole realtà ambientali ed aziendali, sì da assicurare che l'adozione dei mezzi meccanici si sviluppi su basi di accertata rispondenza tecnica

e validità economica. Saranno tenute in particolare evidenza le zone nelle quali l'impiego dei mezzi meccanici non ha ancora raggiunto livelli soddisfacenti in rapporto al loro potenziale e quelle in fase di intensa trasformazione fondiaria ed agraria, nonché le necessità di quei comparti produttivi o settori operativi che maggiormente richiedono una più spinta automazione per il contenimento e la riduzione dei costi.

Infine, l'indirizzo nella concessione delle agevolazioni creditizie riguardanti i capitali di conduzione sarà di incoraggiare in via prioritaria le iniziative assunte da aziende associate, anche per favorire la raccolta, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici, e da aziende singole in stato di avviamento o di trasformazione, rispettando comunque le preferenze stabilite a favore delle imprese familiari.

Impianti di interesse pubblico.

Nel quadro generale di una politica agricola nella quale assume crescente rilevanza l'organizzazione di mercato, per consentire ai produttori di inserirsi nei circuiti commerciali con maggiore forza contrattuale e per aumentare l'efficienza degli stessi canali distributivi, la realizzazione a cura del Ministero per l'agricoltura — in attuazione dell'articolo 21, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — di impianti di particolare interesse pubblico sarà rivolto sia a supplire la eventuale carenza di iniziativa degli operatori associati in settori particolarmente importanti per l'economia dei territori interessati, sia a realizzare efficaci ed integrati sistemi di organizzazione di mercato, completando le operazioni che hanno luogo con gli impianti cooperativi.

In aderenza ai criteri generali per l'applicazione degli interventi in questo settore, sono stati individuati, quali settori prioritari nei confronti dei quali deve svolgersi l'azione prevista, quelli olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero caseario e delle carni.

Gli impianti programmati saranno quindi localizzati in quelle zone in cui le relative colture e gli allevamenti hanno una importanza preponderante agli effetti tecnici, economici e sociali e nelle quali la deficienza di appropriate attrezzature risulta maggiormente rilevante.

Sono state tenute particolarmente presenti, in rapporto alle diverse condizioni ambientali, le esigenze e le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, intervenendo per le produzioni che maggiormente incidono sull'economia agricola di quelle zone.

Su una spesa globale prevista per gli impianti finora preventivati ammontante a lire 30.673.650.000, lire 16.262.500.000 riguardano gli impianti ricadenti nel Mezzogiorno e nelle Isole, con una incidenza pari al 53 per cento circa.

Finora sul predetto ammontare di lire 30.673.650.000 sono state impegnate complessivamente lire 9.449.315.000, di cui lire 5.619.500.000 riguardano impianti ubicati in Calabria, Puglia e Lucania.

Miglioramenti fondiari.

L'intervento dello Stato a sostegno dell'iniziativa privata nel settore dei miglioramenti fondiari a carattere aziendale ed interaziendale continuerà a costituire una delle componenti essenziali della politica agricola, soprattutto in vista degli adeguamenti e dei rinnovamenti che in questo periodo si rendono necessari nella nostra agricoltura.

È noto del resto come tale azione sia stata resa particolarmente incidente negli anni recenti in attuazione delle norme recate sia dal primo Piano verde che dal secondo, il quale, anzi, ha introdotto nello specifico settore linee particolarmente selettive, rivolte a consentire un intervento di più accentuata incisività in vista di due fondamentali obiettivi: l'incremento delle produzioni e della produttività ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

In coerenza con tale impostazione, anche nel corso dell'esercizio finanziario 1970, l'intervento dell'Amministrazione sarà ispirato a precisi criteri, avendo come obiettivo generale il promovimento e la realizzazione di organiche e coordinate iniziative atte a favorire il consolidamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, sì da elevarne l'efficienza e la competitività in correlazione alle esigenze poste dallo sviluppo equilibrato dell'economia nazionale e dalla progressiva attuazione del mercato comune europeo.

In conseguenza, per quanto attiene l'azione da svolgere a livello produttivistico saranno oggetto di finanziamento gli investimenti che presentino prospettive di sicura economicità in sede di impianto e di esercizio e che si manifestino maggiormente rispondenti alle condizioni ambientali dei diversi territori. Sarà data priorità alle iniziative che in maggiore misura siano capaci di elevare i livelli di produttività e di ridurre costi di produzione migliorando sia le caratteristiche dei prodotti che le condizioni di commercializzazione.

Si continuerà a dare la preferenza alle iniziative promosse da una pluralità di aziende capaci di determinare più confacenti assetti produttivi e strutturali, anche al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. Nell'ambito aziendale, invece, saranno considerati soprattutto gli investimenti capaci di risolvere, in una visione unitaria, i problemi di ammodernamento e potenziamento dell'impresa agricola.

Nel settore delle strutture civili di servizio, sarà svolta, secondo le norme recate dagli articoli 17 e 19 del nuovo Piano verde ed in base alle priorità ed alle preferenze prescritte, una azione il più possibile efficace con la realizzazione di programmi di opere concernenti la viabilità rurale nonché l'approvvigionamento idrico ed elettrico, per favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali nelle zone che presentino maggiori carenze in tali campi ed alle quali, insieme, si presentino positive prospettive di sviluppo.

Un altro settore di particolare importanza nel campo dei miglioramenti fondiari è quello della realizzazione e del potenziamento degli impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. È un'azione, come si è già accennato, rivolta a consentire un efficace inserimento dei produttori agricoli nei circuiti di mercato migliorando le condizioni dell'offerta e che, come tale, si pone anche quale indispensabile presupposto di una efficace politica di mercato.

Gli incentivi previsti dalla legge saranno quindi rivolti alla realizzazione da parte di cooperative, di consorzi di cooperative e di enti di sviluppo, delle strutture e delle attrezzature occorrenti a tali operazioni collettive di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, nonché all'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

Nei programmi che, secondo le norme previste dai criteri generali di applicazione della legge n. 910, verranno a tale scopo disposti per assicurare una coordinata distribuzione degli impianti per settore e per territorio, sarà data priorità alle iniziative riguardanti consistenti aree territoriali ed importanti interessi produttivi, e sarà comunque tenuta presente l'esigenza di assicurare l'efficienza economica dei singoli organismi cooperativi affinché questi possano proiettarsi direttamente sul mercato.

In stretta connessione con tali attività, saranno attuate specifiche iniziative intese a favorire, mediante l'assistenza tecnica volta a realizzare e consolidare le imprese cooperative, lo sviluppo della cooperazione.

Inoltre, tenendo conto degli impegnativi compiti che gli organismi cooperativi sono chiamati a svolgere e dell'impegno organizzativo, direzionale e finanziario ad essi connesso, saranno applicate le agevolazioni previste dalla legge n. 910 per consentire alle cooperative di recente formazione di acquisire i quadri dirigenti indispensabili per l'efficace svolgimento delle attività.

Saranno altresì applicate le agevolazioni volte al consolidamento finanziario degli organismi associativi per modo che, anche attraverso la partecipazione finanziaria dei soci, essi possano tornare, ove necessario, alla normalizzazione delle loro attività economiche.

Anche nuova importanza vanno assumendo, negli ultimi anni, gli interventi integrativi a carico dello Stato italiano previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per favorire la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della Sezione orientamento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia. Infatti, tale Sezione va progressivamente ampliando la sua attività e, nell'ambito di questa, viene in linea di principio riservato all'agricoltura italiana un terzo delle somme disponibili. D'altro lato, come è noto, il regolamento n. 17/64 della C.E.E. prescrive che al finanziamento dei progetti partecipino, oltre che la Comunità e gli operatori interessati, gli Stati membri nel cui territorio i progetti stessi vengono realizzati.

Le agevolazioni previste dal citato articolo 35 saranno rivolte ad assicurare agli investimenti realizzati con l'apporto finanziario della C.E.E. una valida e durevole base economica, concretizzando così una vera e propria politica delle strutture a livello comunitario.

In tale quadro, non solo sarà data particolare rilevanza alle iniziative riguardanti opere ed impianti di interesse collettivo, ma verranno sollecitate azioni intese a colmare tradizionali carenze ed a risolvere problemi di fondo delle nostre strutture agricole, sì da aumentare le capacità concorrenziali dell'agricoltura italiana e permetterle di inserirsi efficacemente nel più ampio contesto dell'economia agricola europea.

Per quanto concerne in particolare gli investimenti da realizzare nei territori meridionali in base al disposto dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1966, n. 717, è da ricordare, in via generale, che ai sensi del punto 10 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, recante i criteri generali per l'applicazione della legge n. 910, gli interventi pubblici da attuare nelle regioni meridionali saranno, di norma, prioritariamente rivolti a soddisfare le esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, mentre ai fini del coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, saranno seguite le modalità stabilite col piano approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1967.

Evidentemente, anche in questo complesso di settori gli interventi che saranno realizzati nelle regioni meridionali sono condizionati dalla iniziativa degli operatori e dalla sua rispondenza alle norme stabilite dalle leggi e dai criteri che presiedono alla loro applicazione.

Va ricordato comunque che in sede di ripartizione dei fondi stanziati per l'applicazione delle specifiche norme è stata riservata nel passato — e per taluni settori anche superata — la quota di spesa riservata alle regioni meridionali ed insulari dal primo comma dell'articolo 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Anzi, al fine di consentire una maggiore ampiezza operativa e la formulazione di organici programmi, sono state attribuite alle varie regioni le quote relative a più esercizi finanziari.

Per quanto, in particolare, attiene gli interventi concernenti il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'azione dello Stato si applica, come si è già ricordato, attraverso specifici programmi da formularsi sulla base delle iniziative che in un determinato lasso di tempo saranno proposte e nell'ambito dei prefissati limiti finanziari. In relazione a tale metodologia, mentre nella distribuzione dei mezzi si terrà nel dovuto conto la necessità di riservare la prescritta percentuale degli stanziamenti a favore del Mezzogiorno, si avrà cura di coordinare le iniziative, oltre che su base nazionale, anche in correlazione alla analoga attività svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno, sì da assicurare un'equilibrata ed armonica distribuzione degli impianti per settore e territorio avuto riguardo agli attuali ordinamenti produttivi ed alle loro suscettibilità di sviluppo e di riconversione.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge n. 910 (assistenza tecnico-economica ed alla cooperazione) l'azione dello Stato si ispirerà ai sopra esposti criteri generali tenendo peraltro in particolare conto, nell'attuazione delle iniziative, le esigenze dei territori meridionali ed insulari, nella considerazione dell'apporto che l'affermazione del movimento cooperativo — oggi peraltro non molto diffuso in genere in quei territori — può dare al progresso economico ed alla crescita sociale.

Per quanto concerne, infine, gli interventi integrativi dello Stato italiano per l'esecuzione dei progetti ammessi al concorso F.E.O.G.A. Sezione orientamento, da parte della Comunità economica europea, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 910, per espressa disposizione di legge, essi dovranno svolgersi secondo criteri fissati con apposito decreto ministeriale, alla cui emanazione sarà provveduto non appena saranno perfezionati i programmi comunitari relativi ai settori di attività prescelti per il prossimo quinquennio.

Attesa, pertanto, la particolare natura degli interventi, collegati, come si è detto, alla programmazione che sarà effettuata in sede C.E.E., non si rende possibile formulare, per detto settore, una concreta previsione per quanto attiene l'azione che sarà svolta nei territori meridionali ed insulari.

Proprietà diretto coltivatrice.

Le provvidenze recate dalla legge n. 590 del 26 maggio 1965, sui mutui quarantennali al tasso dell'1 per cento per la formazione di efficienti aziende familiari della proprietà coltivatrice, hanno corrisposto alle aspettative dei coltivatori, interessati all'acquisizione di aziende di dimensioni economiche adeguate, sintonizzate alle odierne esigenze di una economia di mercato.

Si è riscontrato difatti l'accentuata aspirazione da parte di giovani coltivatori professionalmente ed imprenditorialmente qualificati ad indirizzare la propria attività lavorativa su unità produttive idonee a conseguire proficui risultati economici.

Ciò ha fatto sì che al 31 dicembre 1968 risultassero presentate circa 25.000 domande per un importo di finanziamenti pari a lire 395 miliardi, istanze ridottesi a n. 19.037 per lire 305 miliardi per effetto della selezione operata in sede istruttoria.

Con tale importo risulta completamente assorbita la disponibilità recata dalla legge stessa di lire 286 miliardi, per i vari stanziamenti, a partire dall'esercizio 1963-64 fino all'esercizio 1970 compreso.

Merita di essere ricordato, anche per illustrare la operatività cui si potrà dar luogo nello anno 1970, in accoglimento peraltro di domande già presentate, che le aziende di nuova formazione realizzate in applicazione della norma presentano una superficie media di 18 ettari circa, mentre le operazioni di arrotondamento ed ampliamento di proprietà già possedute hanno elevato la maglia poderale ad ettari 23 circa.

Con tali operazioni viene quindi in pratica ad attuarsi una effettiva opera di ricomposizione fondiaria od aziendale, presupposto indispensabile al proficuo esercizio e sviluppo della attività agricola.

Su tali direttrici la proprietà coltivatrice realizzata nel corso del 1968, con gli incentivi recati dalla legge n. 590 del 26 maggio 1965, risulta di ettari 76.000, cui occorre aggiungere altri ettari 100.000 circa per le operazioni realizzate dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dagli Enti di sviluppo, e beneficianti delle sole agevolazioni fiscali, con un incremento complessivo nell'anno di ettari 176.000.

Circa il 38 per cento dell'attività complessiva è stata assorbita dai territori dell'Italia meridionale ed insulare.

Bonifica.

Per l'esercizio 1970 risultano operanti soltanto due leggi fondamentali per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica: la legge 25 luglio 1966, n. 614, relativa alle aree depresse del centro-nord, e la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2). È venuta a scadere la legge 27 luglio 1967, n. 632, recante prime provvidenze per la difesa del suolo (legge « ponte »), mentre sin dal giugno 1965 è scaduta la legge 30 luglio 1957, n. 667, recante disponibilità settennali per la bonifica ordinaria.

Il metodo di lavoro adottato da tempo nel settore della bonifica è quello della programmazione poliennale integrata, che consiste nel considerare unitariamente gli stanziamenti apportati dalle diverse leggi sì da giungere alla formulazione di organici programmi svolgentisi in un conveniente arco di tempo. La bonifica, per sua natura e definizione, è infatti opera da intraprendersi in larga visione anche prospettica, e da svolgere con mezzi, sia finanziari che operativi, idonei a tradurre in atto programmi di lungo periodo.

Secondo questa linea, che tiene conto delle immediate necessità, rimanendo aperta alla recezione di finanziamenti futuri, sono stati predisposti programmi coordinati nei quali confluiscono le intere disponibilità residue del passato e quelle recate dalle leggi sopra richiamate, fino a tutto il 1970.

In particolare per il 1970 la dotazione finanziaria programmata è di lire 29.752 milioni (di cui lire 6.752 milioni sulle leggi n. 614 del 1966 e n. 1089 del 1968, e lire 23.000 milioni sul « Piano verde n. 2 »), interamente vincolati coi programmi predisposti.

Oltre all'anzidetto importo risultano operanti, per il 1970, stanziamenti concernenti le manutenzioni ordinarie, la riparazione dei danni alluvionali del 1966, la riparazione dei danni del terremoto in Sicilia ecc., per un ammontare complessivo di 10.875 milioni di lire, anche esso già vincolato nella sua destinazione.

Il sistema adottato, di programmazione poliennale integrata, realizza i principi di unità territoriale e di globalità indicati dal Programma economico nazionale il quale, come è noto, ha sottolineato l'obiettivo della riqualificazione strutturale e produttiva dell'agricoltura ponendo particolari impegni alla bonifica. Ed infatti, mentre la riqualificazione strutturale tiene conto dell'intensa dinamica idrogeologica del territorio nazionale e delle sue condizioni climatiche, quella produttiva postula il miglior uso delle risorse idriche per una completa estrinsecazione della suscettività del suolo agrario a mezzo dell'irrigazione.

Attraverso questa unitarietà programmatica, si è cercato di ovviare a parte degli inconvenienti che derivano dalla situazione attuale, nella quale le due leggi speciali finanziarie — per l'irrigazione (Piano verde n. 2) e per la difesa idraulica (legge ponte sui fiumi) — non possono acquisire quella capacità operativa che avrebbero se alla base di esse, come era in passato, fosse operante la legge generale di bonifica e se, quindi, potessero rappresentare, come è nel loro spirito, due linee avanzate ed essenziali, ma non uniche dell'attività di bonifica.

Le linee programmatiche sono state puntualizzate a seguito di specifiche proposte dei Consorzi ed Enti concessionari, formulate a richiesta del Ministero, dopo riunioni tenute presso gli Ispettorati compartimentali agrari. A tali riunioni hanno partecipato rappresentanti dei Magistrati e dei Provveditorati alle OO.PP. e degli Ispettorati forestali, allo scopo di definire criteri e condizioni atti ad assicurare validità tecnica alle proposte ed il necessario coordinamento, specie per quanto riguarda le connessioni intercorrenti fra gli interventi idraulici di bonifica e quelli rientranti nella competenza dei Lavori pubblici.

Per quanto riguarda il centro-nord, è stata riservata attenzione ai prevedibili interventi ricadenti nelle zone dichiarate depresse, con particolare riguardo a quelle opere di infrastruttura agricola e civile, la cui insufficienza è fattore limitante della vitalità rurale. Conseguentemente in tali zone si considerano insieme gli interventi del Piano verde, quelli della legge per la difesa del suolo e quelli della legge sulle aree depresse.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, è stata data opportuna rilevanza agli interventi ricadenti nei comprensori esclusi dalle zone di operatività della Cassa per il Mezzogiorno ed in particolare alle infrastrutture stradali ed ai servizi la cui insufficienza nelle anzidette regioni è tuttora motivo di inadeguatezza delle condizioni di vita delle popolazioni rurali; mentre sono stati considerati coordinatamente i programmi nelle zone di intervento « Cassa » per le opportune considerazioni ed integrazioni.

Secondo questi criteri troveranno quindi utilizzazione anche gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 1970.

Va ribadito comunque, anche alla luce delle proposte riguardanti il miglioramento delle strutture agricole avanzate dalla Commissione della Comunità economica europea, che ben difficilmente possono essere validamente e durevolmente perseguiti obiettivi di riequilibrio economico e sociale e di adeguamento delle produzioni se le terre non dispongono di adeguate condizioni di coltivazione, se manca una efficiente viabilità rurale, se le campagne sono prive di servizi civili e se i corsi d'acqua non sono contenuti nei loro alvei.

Tali manchevolezze ed insufficienze possono essere rimosse soltanto con azioni a livello pubblico, da realizzare secondo un metodo ed un ordine tecnico tipico della bonifica.

Questa, come è noto, non viene di norma attuata dallo Stato ma, per sua concessione, dagli Enti di bonifica, i quali consentono una diretta partecipazione degli operatori agricoli al perseguimento di fini che hanno carattere pubblico.

Da quanto detto deriva che le finalità che saranno perseguite per la valorizzazione dei singoli territori sono essenzialmente quattro:

- a) difesa del suolo;
- b) incremento della produttività, specie attraverso l'irrigazione ed opere connesse (regolazione idraulica, sistemazione ambientale in genere);
- c) conservazione, integrazione, adeguamento e stabilimento di condizioni fisiche, strutturali e di ambiente, essenziali per l'agricoltura, ma con validità anche per gli insediamenti civili, industriali, turistici, etc.;
- d) apprestamento dei servizi fondiari per l'adattamento continuo e dinamico degli schemi produttivi aziendali alle necessità derivanti dal progresso tecnologico.

Per la difesa del suolo, sarà posta allo studio una legge organica sulla base delle risultanze cui perverrà l'apposita Commissione interministeriale.

Per l'incremento della produttività e per la conservazione, l'integrazione e l'adeguamento delle condizioni fisiche, strutturali e di ambiente è stato predisposto un apposito disegno di legge che reca opportuni aggiornamenti alla legislazione della bonifica per conseguire risultati di crescente efficienza nella esecuzione delle opere e delle attività connesse.

Per quanto riguarda, infine, l'apprestamento dei servizi fondiari nell'interesse di più aziende, si ricorda che i Consorzi di bonifica, in virtù delle norme combinate di cui al Piano verde n. 1 ed al Piano verde n. 2, potranno provvedere, su richiesta degli interessati, alla realizzazione di opere di bonifica di competenza privata e di opere di miglioramento fondiario facoltativo, ottenendo all'uopo i contributi (che possono essere anticipati sino alla misura di 1/3 e liquidati sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali) curando il recupero della quota anticipata per conto dei privati, mediante l'emissione di ruoli di contribuenza.

Attività di sviluppo.

L'attività degli Enti di sviluppo, già delineata dall'articolo 32 del primo Piano verde e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 26 giugno 1962, ha trovato puntualizzazione ed integrazione nella legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257; il quale ultimo ha precisato anche la struttura funzionale degli Enti stessi.

L'azione degli Enti è però anche postulata dalla legge sul nuovo Piano verde, dalla legge sulle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale e da quella a favore dei territori meridionali, nonché dalla legge per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e dalle numerose disposizioni concernenti l'intervento pubblico per la stabilizzazione dei mercati agricoli.

Sulla base di questo vasto complesso normativo gli Enti di sviluppo potranno orientare anche nel 1970 le loro attività secondo le seguenti principali direttrici:

— introduzione nelle campagne di innovazioni tecnologiche ed organizzative, essendo il progresso economico sempre più legato alla possibilità di continuativa acquisizione di nuovi processi tecnici ed organizzativi;

— formazione e qualificazione di strutture agricole aziendali ed extra-aziendali, onde realizzare gli schemi produttivi più convenienti per contenere i costi, orientando altresì le produzioni nel senso del mercato, nel presupposto della migliore utilizzazione delle risorse locali;

— formazione e qualificazione della imprenditorialità agricola; tale misura si ricollega a quella precedente nel senso che ad adeguate strutture tecnico-organizzative debbono corrispondere adeguate capacità imprenditoriali e professionali, sì da assicurare una efficiente e moderna gestione dell'attività agricola;

— difesa e valorizzazione industriale e commerciale della produzione, attraverso la formazione degli organismi e delle strutture associative. L'importanza del ruolo da svolgere in questa direzione non ha bisogno di essere sottolineata, essendo ormai generalmente acquisito che il conseguimento delle potenzialità economiche delle aziende richiede lo svolgimento di determinate funzioni sia a livello dell'apprestamento dei mezzi e dei servizi di produzione sia, soprattutto, a livello della valorizzazione economica della produzione. In questo senso gli enti possono svolgere un ruolo di grande rilievo promuovendo la costituzione di nuovi organismi cooperativi, assistendo quelli esistenti e concorrendo a dar vita a un organico sistema di attrezzature e livello nazionale, sì da superare le posizioni isolate e da rafforzare nel comune interesse le reciproche funzioni. A tale attività si aggiunge inoltre quella rivolta a dar luogo, nelle opportune forme, ai necessari collegamenti con le altre attività economiche, sì da consentire l'inserimento dell'agricoltura in vasti contesti;

— realizzazione di opere ed attività di carattere sociale, ivi comprese la costituzione di efficienti servizi civili ed igienico-sanitari. Si tratta di iniziative complementari, ma sempre importanti ai fini dello sviluppo delle aree di intervento, nelle quali le gravi carenze in strutture e servizi sociali e civili sono causa ed effetto insieme dello stato di arretratezza.

Attraverso questo complesso di attività gli Enti di sviluppo vengono quindi a configurarsi come speciali strumenti di intervento dello Stato, in grado di incidere positivamente su situazioni caratterizzate dalla presenza di fattori negativi che afferiscono soprattutto alla mancanza o alla arretratezza di servizi a favore dell'agricoltura e della società rurale.

Con l'affidamento agli Enti di tali funzioni lo Stato può così avvalersi di idonei organismi operativi, in grado di adottare tecniche moderne ed adeguate alle specifiche esigenze, anche attraverso nuovi coordinati sistemi di intervento.

Non a caso, ad esempio, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in combinazione con l'articolo 26 della legge 21 giugno 1961, n. 454, e con l'articolo 3, lettera b), della legge 14 luglio 1965, n. 902, offre una speciale normativa rivolta a realizzare, promuovere e sostenere l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria attraverso intese fra Enti e privati operatori.

Così come l'articolo 54 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, prevede il finanziamento diretto di piani e programmi elaborati dagli Enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Grazie a tali strumenti normativi, l'azione degli Enti di sviluppo assume carattere di coordinamento, oltreché di assistenza e promozione, degli interventi facenti capo ad altri enti o privati.

In questo quadro, tra l'altro, nella consapevolezza della situazione di sostanziale insufficienza delle disponibilità nazionali, mentre nuove prospettive di finanziamento si sono aperte attraverso l'utilizzazione delle somme a disposizione della Sezione orientamento del Fondo

agricolo europeo, si è ritenuto di orientare l'attività degli Enti anche verso la predisposizione di articolati programmi da finanziare attraverso il Fondo agricolo europeo, e rispondenti quindi ai criteri che quel fondo stesso adotta nella sua attività.

Pertanto in vista dei positivi risultati già ottenuti sarà ulteriormente intensificata l'attività degli Enti nel senso dell'utilizzo, secondo coordinate Programmazioni, delle somme del Fondo agricolo europeo, in occasione dei nuovi periodi di attività di questo.

È d'altro lato da ricordare che al momento attuale sono praticamente esaurite sia le disponibilità recate dal nuovo Piano verde o da altre leggi in atto, destinabili agli enti per il finanziamento di programmi elaborati dagli Enti stessi, sia gli stanziamenti fissi annuali recati dalla legge 14 luglio 1965, n. 901. Rientra quindi nella politica dell'Amministrazione, in primo luogo provvedere all'immediato rifinanziamento dell'attività degli enti — secondo uno schema di disegno di legge già predisposto — fino al 31 dicembre 1970, in coincidenza con lo scadere del programma economico nazionale; e quindi promuovere un finanziamento poliennale per assicurare una possibilità di funzionalità diretta, promozionale ed orientativa che, senza comportare un modo esclusivo di finanziamento degli interventi, valga a favorire una organica ed unitaria impostazione e soluzione delle linee di fondo degli orientamenti strutturali.

Economia montana e forestale.

Con il 31 dicembre 1968 sono scadute, com'è noto, sia la legge-ponte 27 luglio 1967, n. 632, recante disposizioni e finanziamenti per la difesa del suolo, sia la legge-ponte 18 gennaio 1968, n. 13, che ha rifinanziato, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968, la vigente legislazione a favore dei territori montani.

È da ritenere che nell'anno 1969 si disporrà dei fondi recati dal nuovo provvedimento legislativo per la valorizzazione della montagna nel periodo 1969-1974 che consentiranno, nel 1970 di attuare le conseguenti direttive di politica forestale e montana che, come quelle relative all'attività finora svolta nel settore, traggono origine e giustificazione principalmente dalla depressione economica dei territori montani, dalla estensione e gravità del disordine idrogeologico e, insieme, dalla insufficienza della produzione legnosa rispetto al crescente fabbisogno nazionale.

Infatti, se la rapida evoluzione del Paese ha da un lato aperto nuove prospettive di valorizzazione alla zone montane, richiede d'altra parte un'azione particolarmente incidente per assicurare l'integrazione di quelle popolazioni in una società che si sviluppa rapidamente e che deve loro offrire redditi maggiori e migliori modi di vita, in armonia con le esigenze di progresso indicate fra l'altro dal programma economico nazionale. In particolare, il progresso ed il sostegno dell'economia delle aree più difficili, come quelle montane, non debbono essere solo visti come fatti fini a se stessi, in una semplice prospettiva di allineamento allo sviluppo generale, ma proporsi insieme, ed anzi come finalità fondamentale, la partecipazione piena della economia e della società montana nei circuiti economici e sociali del Paese.

E se in questo obiettivo si pongono soprattutto tre linee fondamentali — cioè il potenziamento degli allevamenti, l'aumento delle produzioni legnose e la realizzazione delle crescenti prospettive di sviluppo turistico — alle quali peraltro possono affiancarsi numerose altre attività capaci di dar luogo a nuovi crescenti redditi, rimane il fatto che proprio la presenza dell'agricoltura e dei lavori dell'uomo possono assicurare che la montagna svolga quella funzione fondamentale di difesa idrogeologica ad essa affidata nel complesso delle esigenze della società nazionale.

Sicché, sulla base dei fondi residui recati dalle leggi n. 632 e n. 13, con quelli disponibili per l'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 22 luglio 1966, n. 614, nonché della nuova legge speciale per la Calabria (legge

28 marzo 1968, n. 437), ed infine con le somme delle quali potrà disporsi con il nuovo provvedimento legislativo per l'economia montana, sarà possibile non solo continuare, ma intensificare le azioni connesse alla politica montana e forestale del nostro Paese che, in sintesi possono indicarsi nei seguenti punti:

- realizzazione di organici programmi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria per una più efficace sistemazione e difesa del suolo;
- attuazione di un vasto piano di riforestazione e di miglioramento dei boschi esistenti anche mediante l'ampliamento del demanio forestale dello Stato;
- costruzione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale, quale premessa indispensabile per una migliore valorizzazione dei comprensori interessati;
- concessione di contributi ad Enti e a privati per favorire la costituzione di organiche e vitali aziende agro-silvo-pastorali e per consentire, anche mediante la concessione di mutui a tasso agevolato, la realizzazione di opere a carattere interaziendale, allo scopo di colmare manifeste carenze dei servizi civili nelle zone montane;
- coordinamento di interventi pubblici e privati secondo una pianificazione valida sotto il profilo tecnico e sociale, nel quadro delle direttive contenute nel programma economico nazionale di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685, e allo scopo di assicurare un più elevato tenore di vita delle popolazioni montane.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Le indicazioni e raccomandazioni provenienti in particolare modo dal Parlamento, dalla autorità ministeriale, dalle fonti di informazione economica e dagli Istituti di orientamento scientifico e culturale sottolineano, in questo periodo, l'insostituibile funzione dell'A.S.F.D. come pubblico strumento per la difesa del suolo (specialmente in montagna) per la conservazione della natura, del paesaggio, delle risorse ambientali che non solo arricchiscono il patrimonio culturale del Paese ma sono anche diretto o indiretto fattore di base per l'attività turistica e ricreativa.

Tali indicazioni, connaturate ed insite nel demanio forestale di Stato fino dai suoi primi decenni di vita, vanno oggi accompagnandosi in crescente misura alle funzioni di produzione legnosa che un tempo erano riconosciute come preminenti. D'altra parte, non trovando ancora riferimento nella legislazione vigente, esse non comportano iniziative finanziarie particolari e non trovano quindi esplicito asilo in nessuna voce del bilancio, ma concorrono ad informare i criteri di scelta e di priorità dell'Ente. Così, ad esempio, l'acquisizione di terreni viene svolta con maggiore impegno là dove la demanializzazione del territorio può rappresentare una garanzia di difesa di un Parco nazionale o, più limitatamente, di un « biotopo ».

Fondamentale resta comunque l'azione dell'A.S.F.D. nel governo e nella conservazione dei boschi, nella loro razionale utilizzazione, nella vendita dei prodotti, nel miglioramento dei terreni pascolivi e di quelli abbandonati dall'agricoltura, in omaggio al dettato delle leggi 1360 (del 1962) e n. 1322 (del 1965), nell'acquisizione di nuovi terreni da rimboschire, sistemare e valorizzare.

L'acquisizione di terreni al demanio e la realizzazione sui terreni stessi di opere straordinarie hanno un volume difficilmente prevedibile anno per anno, in quanto derivano da stanziamenti poliennali e da poliennali programmi di attuazione che, oltre tutto, si agganciano l'un l'altro nel tempo impedendo un'attendibile previsione limitata ad un esercizio finanziario avvenire. Comunque gli investimenti previsti dagli articoli 29, 44 e 45 del 2° Piano verde ammontano per quanto riguarda l'A.S.F.D. a 21 miliardi, 16 dei quali già versati come com-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

petenza degli esercizi 1966-69 mentre gli ultimi cinque sono previsti in entrata nel 1970. La loro utilizzazione, secondo i programmi all'uopo destinati, avverrà — ed in parte si è già realizzata — secondo la ripartizione seguente:

Ripartizione di massima dei fondi previsti dal 2° Piano verde (artt. 29, 44, 45) (i valori assoluti sono in milioni di lire):

TERRITORI	Per ampliamento del demanio forestale di Stato		Per esecuzione di opere straordinarie sui terreni acquisiti		Totali	
	valori assoluti	%	valori assoluti	%	valori assoluti	%
Centro-Nord	4.900	23,3	7.600	36,2	12.500	59,5
Meridione	3.100	14,8	5.400	25,7	8.500	40,5
Intero territorio amministrato (*) . .	8.000	38,1	13.000	61,9	21.000	100 -

(*) Si ricorda che l'A.S.F.D. non opera nelle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia.

Più particolarmente, le provincie maggiormente interessate da questo programma di investimenti sono:

— per il centro-nord: Novara, Vercelli, Brescia, Bergamo, Sondrio, Como, Belluno, Forlì, Ravenna, Modena, Lucca, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Macerata, Pesaro, Perugia, Viterbo;

— per il meridione: Latina, Ascoli Piceno, Pescara, L'Aquila, Campobasso, Salerno, Potenza, Matera, Foggia, Taranto, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la legge per la montagna, l'A.S.F.D. completerà l'erogazione dei resti delle somme di competenza degli esercizi fino al 1968; l'acquisizione di terreni con questi fondi è quasi del tutto cessata ed i fondi di bilancio sono già destinati — secondo i programmi approntati — all'esecuzione di opere sui terreni montani finora acquisiti.

A proposito degli investimenti nel meridione, i territori che l'A.S.F.D. già possiede o sta acquisendo sono da tempo sede di elezione degli investimenti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, specialmente in Calabria, ove vengono attuati per opera di uffici del Corpo forestale o Consorzi di bonifica. Ad evitare perciò un assurdo sovrapporsi o una concorrenza inopportuna, l'A.S.F.D. tende ad eseguire, in queste zone, le opere di completamento e complemento, di manutenzione straordinaria, di infrastruttura e connessione, che vanno ad integrare quelle già decise o attuate dalle altre Amministrazioni nello stesso perimetro.

* * *

Al presente stato di previsione si allega il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

ALLEGATO

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI
O DALL'APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Oggetto del provvedimento	Spese correnti	Spese in conto capitale	Rimborso di prestiti	TOTALE
(milioni di lire)				
<i>Regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949. — Recante agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos da foraggi</i>	—	— 0,2	—	— 0,2
<i>Legge 8 aprile 1940, n. 325. — Recante nuovi stanziamenti per la concessione di contributi statali per la costruzione e l'attrezzamento di sili e magazzini da cereali, di sili e magazzini per foraggio e di stabilimenti per la conservazione e prima lavorazione delle frutta e degli ortaggi</i>	—	— 1,5	—	— 1,5
<i>Legge 29 giugno 1940, n. 877. — Recante agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali</i>	—	— 0,6	—	— 0,6
<i>Legge 30 ottobre 1940, n. 1634. — Recante nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento</i>	—	— 2 -	—	— 2 -
<i>Legge 2 giugno 1961, n. 454. — Concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura</i>	—	— 375 -	—	— 375 -
<i>Legge 6 aprile 1965, n. 351. — Recante provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche</i>	—	— 1.000 -	—	— 1.000 -
<i>Legge 14 luglio 1965, n. 901. — Concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività</i>	—	— 36.000 -	—	— 36.000 -
<i>Legge 26 luglio 1965, n. 969. — Recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, numero 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali</i>	—	— 1.500 -	—	— 1.500 -
<i>Legge 29 novembre 1965, n. 1314. — Recante autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965</i>	—	— 500 -	—	— 500 -
<i>A riportare</i>	—	— 39.379,3	—	— 39.379,3

Segue: ALLEGATO

Oggetto del provvedimento	Spese correnti	Spese in conto capitale	Rimborso di prestiti	TOTALE
	(milioni di lire)			
<i>Riporto . . .</i>	—	— 39.379,3	—	— 39.379,3
<i>Legge 27 ottobre 1966, n. 910. — Concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 . . .</i>	—	+ 6.050 -	—	+ 6.050 -
<i>Legge 15 novembre 1966, n. 1034. — Concernente il finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini</i>	— 50 -	—	—	— 50 -
<i>Legge 27 luglio 1967, n. 622. - Concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli</i>	—	+ 1.250 -	—	+ 1.250 -
<i>Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79. — Convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968</i>	—	+ 10.500 -	—	+ 10.500 -
<i>Decreto ministeriale 27 luglio 1968. — Che stabilisce, in attuazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale</i>	+ 526,7	—	—	+ 526,7
<i>Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917. — Convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali e da occasionali avversità atmosferiche</i>	—	+ 3.000 -	—	+ 3.000 -
<i>Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233. — Convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968</i>	—	+ 3.000 -	—	+ 3.000 -
Totale . . .	+ 476,7	— 15.579,3	—	— 15.102,6

STATO DI PREVISIONE

DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

per l'anno finanziario 1970

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)					
SEZIONE X — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO					
RUBRICA I. — SERVIZI GENERALI					
CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>					
GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI					
1101	1101	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>) . . .	30.680.000	(a) 6.580.000 (-)	(a) 24.100.000
1102	1102	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	50.000.000	(b) 10.000.000 (-)	40.000.000
1103	1103	Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	45.300.000	(c) 9.300.000 (-)	36.000.000
1104	1104	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	9.150.000	»	9.150.000
1105	1105	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	2.550.000	»	2.550.000

(a) Variazione così risultante:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in attuazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+	L.	57.600
— in relazione al fabbisogno	-	»	6.637.600
		-	L. 6.580.000

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1).

(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze.

(c) Variazione così risultante:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968	+	L.	43.200
— in relazione al fabbisogno	-	»	9.343.200
		-	L. 9.300.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESE GENERALI			
1111	1111	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	15.360.000.000	(a) 440.000.000 (+)	(a) 15.800.000.000
1112	1112	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese obbligatorie</i>)	424.700.000	(b) 24.300.000 (+)	(b) 449.000.000
1113	1113	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	532.000.000	»	532.000.000
1114	1114	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	25.000.000	»	25.000.000
1115	1115	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	224.000.000	»	(c) 224.000.000
1116	1116	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	1.003.000.000	»	(d) 1.003.000.000
1117	1117	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	21.250.000	»	21.250.000
1118	1118	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	23.000.000	(e) 2.000.000 (+)	25.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in attuazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+ L.	87.552.000
— in relazione al fabbisogno	+ »	352.448.000
	+ L.	<u>440.000.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2).

(b) Variazione così risultante:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968	+ L.	12.124.800
— in relazione al fabbisogno	+ »	12.175.200
	+ L.	<u>24.300.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3).

- (c) Lo stanziamento è comprensivo della somma di lire 164.000.000, quale quota-parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
- (d) Lo stanziamento è comprensivo della somma di lire 55.000.000, quale quota-parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.
- (e) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1119	1119	Indennità ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori degli usi civici	24.000.000	»	24.000.000
1120	1120	Indennità agli incaricati della direzione degli Osservatori fitopatologici	4.000.000	»	4.000.000
1121	1121	Indennità giornaliera al personale in servizio presso il centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324) (<i>Spese obbligatorie</i>)	11.724.000	»	11.724.000
1122	1122	Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura interessati all'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (art. 35 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	130.000.000	»	(a) 130.000.000
1123	1123	Compensi speciali da corrispondere — per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 — al personale in servizio presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura interessati all'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (art. 35 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	35.000.000	»	(a) 35.000.000
			17.955.354.000	440.420.000 (+)	18.395.774.000
		CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
1161	1161	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	7.535.000.000	(b) 765.000.000 (+)	8.300.000.000
1162	1162	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	50.000.000	»	50.000.000
			7.585.000.000	765.000.000 (+)	8.350.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito da quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i), — del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(b) Variazione così risultante:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in attuazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+ L.	262.033.920
— in relazione al carico delle pensioni	+ »	502.966.080
	+ L.	765.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.					
GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI					
1171	1171	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . .	5.000.000	»	5.000.000
1172	1172	Spese di rappresentanza	2.500.000	(a) 500.000 (+)	3.000.000
SPESE GENERALI					
1182	1182	Compensi per speciali incarichi (art. 380 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	3.000.000	»	3.000.000
1184	1184	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste — di consigli, comitati e commissioni	18.000.000	(a) 2.000.000 (+)	20.000.000
1185	1185	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>) . . .	2.000.000	»	2.000.000
1186	1186	Spese per cure, ricoveri, protesi e indennizzi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>) . . .	5.000.000	»	5.000.000
1187	1187	Fitto di locali	970.000.000	(b) 120.000.000 (-)	850.000.000
1188	1188	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti	30.000.000	»	30.000.000
1189	1189	Spese postali e telegrafiche	50.000.000	(c) 20.000.000 (+)	70.000.000
1190	1190	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	345.000.000	»	(d) 345.000.000
1191	1191	Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . .	10.000.000	»	10.000.000
1192	1192	Spese per studi, indagini e rilevazioni	50.000.000	»	50.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Variazione così risultante:

— per la diversa ripartizione dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, numero 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	— L.	20.000.000
— in relazione alle esigenze	»	100.000.000
	— L.	120.000.000

(c) Aumento corrispondente a quota-parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

(d) Lo stanziamento è comprensivo della somma di lire 25.000.000 quale quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
1193	1193	Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	50.000.000	»	50.000.000
1194	1194	Spese per la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	30.000.000	(a) 15.000.000 (-)	15.000.000
1196	1196	Spese per il funzionamento degli Organi periferici - Stampa di pubblicazioni tecnico-scientifiche e periodici di propaganda	642.250.000	»	(b) 642.250.000
1197	1197	Spese per statistiche (art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) (c)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
1198	1198	Spese per cinematografia a carattere didattico e divulgativo e per altre forme di divulgazione e di istruzione agraria	5.000.000	»	5.000.000
1199	1199	Spese casuali	1.000.000	»	1.000.000
1201	1201	Spese per la rilevazione, elaborazione e stampa dei dati relativi all'attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (artt. 45, lettere ee), e 57 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			2.218.750.000	112.500.000 (-)	2.106.250.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1251	1251	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	26.000.000	(a) 4.000.000 (+)	30.000.000
1252	1252	Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
1253	1253	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura	18.000.000	(a) 15.000.000 (+)	33.000.000
1255	1255	Contributo al Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (legge 18 ottobre 1966, n. 883)	80.000.000	»	80.000.000

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze.

(b) Lo stanziamento è comprensivo della somma di lire 30.000.000 quale quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(c) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1256	1256	Contributo all'Istituto nazionale di economia agraria (legge 8 novembre 1963, n. 1530 e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708)	300.000.000	»	300.000.000
1257	1257	Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per le spese generali di funzionamento (art. 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303)	600.000.000	»	600.000.000
1259	1259	Somma da versare a reintegro del fondo intestato alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967 e successivi, sostitutivi del regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 (art. 21 della legge 13 maggio 1966, numero 303)	5.000.000.000	(a) 20.000.000.000 (+)	25.000.000.000
			6.024.000.000	20.019.000.000 (+)	26.043.000.000
		<i>CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.</i>			
1301	1301	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	5.000.000	»	5.000.000
1302	1302	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
1304	1304	Fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa, concernenti oneri di carattere generale, dell'importo, da destinare ai medesimi, ai sensi dell'art. 23 della legge 26 maggio 1965, n. 590	300.000.000	»	(b) 300.000.000
1307	1307	Somma da ripartire tra capitoli di spesa concernenti oneri di carattere generale (art. 45, lettere <i>dd</i>), della legge 27 ottobre 1966, n. 910	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			305.000.000	»	305.000.000
		Totale della Rubrica 1 . . .	34.088.104.000	21.111.920.000 (+)	55.200.024.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Importo corrispondente all'ultimo dei 6 stanziamenti annuali previsti dalla legge citata nella denominazione del capitolo.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 2. — AGRICOLTURA			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1351	1351	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali	2.500.000	»	2.500.000
1352	1352	Spese per il servizio fitopatologico. Attività tecnica degli Osservatori per le malattie delle piante; studi ed esperienze sulle malattie ed altre avversità delle piante e dei prodotti agricoli e sui mezzi per combatterli . .	524.000.000	»	524.000.000
1353	1353	Spese per lo studio e l'attuazione dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti (legge 10 dicembre 1965, n. 1375)	4.000.000	»	(a) 4.000.000
1354	1354	Spese per studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, nel campo dell'agricoltura, per incoraggiare il perfezionamento della meccanica agraria e la sua diffusione; per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi, per altre iniziative a carattere divulgativo (cinematografia, fotografia, stampa, trasmissioni radio-televisive, ecc.) per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria; per l'addestramento e l'aggiornamento di imprenditori, di dirigenti e di maestranze operanti nel settore dell'agricoltura	144.000.000	»	144.000.000
1355	1355	Spese di propaganda ed assistenza per la cooperazione agricola	50.000.000	»	50.000.000
			724.500.000	»	724.500.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1402	1402	Contributi per la coltivazione, la raccolta ed il commercio delle piante officinali	3.500.000	»	3.500.000
1403	1403	Contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante e dei prodotti agricoli, nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta	89.000.000	»	89.000.000

(a) Importo corrispondente alla quota attribuita al Ministero dell'agricoltura sull'ultimo dei 6 stanziamenti previsti dalla legge citata nella denominazione del capitolo.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1404	1404	Contributo per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi (leggi 15 dicembre 1967, n. 1227 e 18 marzo 1968, n. 277)	190.000.000	»	190.000.000
1405	1405	Concorso nell'ammortamento di mutui.	96.000	(a) 22.600 (-)	(a) 73.400
1409	1409	Contributi ad enti ed associazioni per studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, nel campo dell'agricoltura, per incoraggiare il perfezionamento della meccanica agraria e la sua diffusione, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi, per altre iniziative a carattere divulgativo (cinematografia, fotografia, stampa, trasmissioni radiotelevisive, ecc.) ed anche a privati per lo svolgimento di attività inerenti il progresso della meteorologia ed ecologia agraria; per l'addestramento e l'aggiornamento di imprenditori, di dirigenti e di maestranze operanti nel settore dell'agricoltura . .	146.000.000	»	146.000.000
1410	1410	Borse di studio e sussidi di tirocinio o perfezionamento presso stazioni agrarie o Istituti universitari all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria. Sussidi di studio per orfani di guerra	5.000.000	»	5.000.000
1411	1411	Contributi per il funzionamento degli Istituti sperimentali agrari e delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali non assorbite nei predetti Istituti (decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318) . . .	725.000.000	(b) 475.000.000 (+)	1.200.000.000
			1.158.596.000	474.977.400 (+)	1.633.573.400
Totale della Rubrica 2 . . .			1.883.096.000	474.977.400 (+)	2.358.073.400

(a) Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni. (Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4).

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1451	1451	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (legge 26 settembre 1920, n. 1363 e regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni)	14.000.000	»	14.000.000
1452	1452	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste — della Commissione tecnica centrale, delle Commissioni tecniche provinciali, nonché delle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello, costituite per la valutazione dell'equità dei canoni di affitto e per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari (leggi 12 giugno 1962, n. 567 e 2 marzo 1963, n. 320)	69.000.000	»	69.000.000
1453	1453	Spesa per la fornitura di contrassegni di garanzia da applicare sui recipienti contenenti aceto o aceto di vino (art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162)	260.000.000	»	260.000.000
1454	»	Spese da erogare per il funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, ai sensi della legge 15 novembre 1966, n. 1034 (a)	50.000.000	(a) 50.000.000 (-)	<i>soppresso</i>
			393.000.000	50.000.000 (-)	343.000.000
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1461	1461	Contributi e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (legge 26 settembre 1920, n. 1363 e regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni) . .	500.000.000	(b) 100.000.000 (+)	600.000.000
			500.000.000	100.000.000 (+)	600.000.000
		Totale della Rubrica 3 . . .	893.000.000	50.000.000 (+)	943.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per esaurimento della relativa autorizzazione di spesa.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1501	1501	Spese per il servizio dei trattori del Tavoliere di Puglia (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni)	5.000.000	»	5.000.000
1502	1502	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste — delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte (legge 18 aprile 1950, n. 199)	15.000.000	»	15.000.000
			20.000.000	»	20.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1511	1511	Contributo al Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario e sugli altri Enti od Istituti esercenti il credito agrario (art. 98 del T.U. approvato con regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 e leggi 23 febbraio 1952, n. 123 e 11 aprile 1953, n. 298)	300.000	»	300.000
1512	»	Contributo al Banco di Sardegna ai sensi dell'art. 87 del T.U. approvato con regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 e successive modificazioni (a)	80.000	(a) 80.000 (-)	soppresso
1513	1513	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, ai consorzi di bonifica, ai consorzi di bonifica montana ed ai consorzi di miglioramento fondiario (artt. 23 e 25 — quarto e quinto comma — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142)	400.000.000	»	(b) 400.000.000
			400.380.000	80.000 (-)	400.300.000
		CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
1521	1521	Rimborso di somme e canoni percetti indebitamente (<i>Spese obbligatorie</i>)	500.000	»	500.000
			500.000	»	500.000
		Totale della Rubrica 4	420.880.000	80.000 (-)	420.800.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.

(b) Lo stanziamento è costituito dalla 5ª delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 5. — BONIFICA			
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1551	1551	Manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani . . .	4.000.000.000	»	4.000.000.000
1552	1552	Indennità da corrispondere al personale in quiescenza incaricato di eseguire i collaudi delle opere di bonifica integrale, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268	12.000.000	(a) 5.000.000 (-)	7.000.000
			4.012.000.000	5.000.000 (-)	4.007.000.000
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1561	1561	Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina (art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 372)	125.000.000	»	125.000.000
			125.000.000	»	125.000.000
		CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate.			
1571	1571	Versamento all'entrata delle somme risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale (legge 11 luglio 1941, n. 809)	13.761.100	»	13.761.100
			13.761.100	»	13.761.100
Totale della Rubrica 5 . . .			4.150.761.100	5.000.000 (-)	4.145.761.100
		RUBRICA 6. — ZOOTECONIA, CACCIA E PESCA			
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1601	1601	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme baco da seta	4.000.000	(a) 1.000.000 (+)	5.000.000
1602	1602	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca . .	30.000.000	(a) 5.000.000 (+)	35.000.000
1605	1605	Spese per l'incremento e la disciplina della caccia (articolo 93 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 40 della legge 2 agosto 1967, n. 799)	5.000.000	»	5.000.000
			39.000.000	6.000.000 (+)	45.000.000

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1621	1621	Contributi agli Istituti zootecnici ed agli Istituti di incremento ippico	210.000.000	»	210.000.000
1623	1623	Contributi ad Enti e privati per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza (art. 93 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 40 della legge 2 agosto 1967, n. 799)	235.000.000	»	235.000.000
1624	1624	Somma corrispondente al provento complessivo delle soprattasse venatorie da ripartire tra le Amministrazioni provinciali, il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia e le Associazioni venatorie a finanziamento di attività tecniche specifiche (art. 92 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 39 della legge 2 agosto 1967, n. 799) (<i>Spese obbligatorie</i>)	500.000.000	(a) 2.500.000.000 (+)	3.000.000.000
1626	1626	Somma da erogare ai Comitati provinciali della caccia per il mantenimento dei guardiacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016	70.000.000	(b) 30.000.000 (+)	100.000.000
1627	1627	Contributi agli Istituti talassografici (legge 31 luglio 1954, n. 625), ai Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, alle Amministrazioni provinciali (decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987) e ad Enti vari operanti nel settore della pesca	150.000.000	»	150.000.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto gettito delle soprattasse venatorie.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1628	1628	Contributo al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno (legge 18 marzo 1968, n. 354)	20.000.000	»	20.000.000
1629	1629	Somma corrispondente al provento della soprattassa sulle licenze di pesca da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le Associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute (numero d'ordine 54 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sostituito dall'allegato alla legge 20 marzo 1968, n. 433) (<i>Spese obbligatorie</i>)	200.000.000	(a) 150.000.000 (+)	350.000.000
			1.385.000.000	2.680.000.000 (+)	4.065.000.000
		Totale della Rubrica 6	1.424.000.000	2.686.000.000 (+)	4.110.000.000
		RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
1701	1701	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	11.500.000.000	(b) 200.000.000 (+)	(b) 11.700.000.000
1702	1702	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.785.000.000	(c) 65.000.000 (+)	(c) 2.850.000.000
1703	1703	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	131.000.000	(d) 14.000.000 (+)	145.000.000
1704	1704	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio.	100.000.000	»	100.000.000
1705	1705	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	90.000.000	(d) 60.000.000 (+)	(e) 150.000.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto gettito delle soprattasse sulle licenze di pesca.

(b) Variazione così risultante:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in attuazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	+	L.	120.384.000
— in relazione al fabbisogno	+	»	79.616.000
		+	L. 200.000.000

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5).

(c) Variazione così risultante:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968	+	L.	20.433.600
— in relazione al fabbisogno	+	»	44.566.400
		+	L. 65.000.000

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6).

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(e) Lo stanziamento è comprensivo della somma di lire 80.000.000 quale quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica di comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1706	1706	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	354.000.000	»	(a) 354.000.000
1707	1707	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	6.600.000	»	6.600.000
1708	1708	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	100.000.000	»	100.000.000
1709	1709	Rimborso al personale residente in località riconosciute disagiate e di endemia malarica delle spese di acquisto di generi di conforto e di integrazione vitto ed in speciali condizioni di servizio (art. 122 del regio decreto 2 ottobre 1929, n. 1997 e artt. 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, numero 807) (b)	35.000.000	»	35.000.000
1710	1710	Premio di rafferma — Gratificazioni per riforma derivante da inabilità non dipendente dal servizio (art. 122 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538 e artt. 30 e 35 della legge 26 luglio 1961, n. 709)	5.000.000	»	5.000.000
1711	1711	Indennità in cambio del vestiario dovuta ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato (legge 4 marzo 1958, n. 175)	5.000.000	(c) 3.000.000 (-)	2.000.000
1712	1712	Indennità foraggio (art. 141 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997)	10.000.000	»	10.000.000
1713	1713	Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste interessati all'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (art. 35 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	30.000.000	»	(d) 30.000.000
1714	1714	Compensi speciali da corrispondere — per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 — al personale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste interessati all'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (art. 35 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	5.000.000	»	(d) 5.000.000
			15.156.600.000	336.000.000 (+)	15.492.600.000

(a) Dello stanziamento lire 10.000.000 rappresentano la quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dall'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente indicazione delle spese che vi fanno carico.

(c) Riduzione proposta in relazione alle esigenze.

(d) Lo stanziamento è costituito da quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale, dell'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.					
1721	1721	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste — di consigli, comitati e commissioni . . .	5.000.000		5.000.000
1722	1722	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>) . .	1.000.000	»	1.000.000
1723	1723	Spese per cure, ricoveri, protesi e indennizzi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>) . . .	8.000.000	»	8.000.000
1724	1724	Fitto di locali	290.000.000	»	290.000.000
1725	1725	Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo forestale dello Stato, compresa la manutenzione e rinnovazione di mobili	333.000.000	(a) 27.000.000 (+)	(b) 360.000.000
1726	1726	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	318.000.000	»	(b) 318.000.000
1727	1727	Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio — Funzionamento dei magazzini di vestiario, armamento e casermaggio del Corpo forestale dello Stato — Concorso nell'acquisto di quadrupedi	400.000.000	»	400.000.000
1728	1728	Spese per il servizio sanitario del Corpo forestale dello Stato e per il funzionamento delle Commissioni mediche militari incaricate dell'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti allievi guardie forestali — Spese per il funzionamento delle infermerie e sale mediche — Spese per acquisto medicinali, materiale sanitario ed apparecchiature in genere — Rimborso di spese di cura per infermità e lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio al personale militare del Corpo forestale dello Stato — Concorso nelle spese funerarie dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali decedute in servizio (c)	25.000.000	(a) 5.000.000 (+)	30.000.000
1729	1729	Manutenzione, riparazione ed adattamento delle case forestali.	30.000.000	»	30.000.000
1730	1730	Acquisto di libri, riviste e pubblicazioni tecniche . . .	4.600.000	»	4.600.000
1731	1731	Spese per l'istruzione e propaganda forestale — Partecipazione a mostre di propaganda — Spese per l'organizzazione della festa della montagna e di quella degli alberi	46.000.000	(a) 4.000.000 (+)	50.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Dello stanziamento lire 8.000.000 rappresentano la quota parte dell'autorizzazione di spesa di lire 600.000.000 prevista, per oneri di carattere generale dell'articolo 36 — primo comma, lettera i) — del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(c) Modificata la denominazione del capitolo per comprendervi anche le spese per il funzionamento delle Commissioni mediche militari incaricate dell'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti allievi guardie forestali.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1732	1732	Spese per la lotta fitosanitaria e per studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali e sui mezzi per combatterli	100.000.000	»	100.000.000
1733	1733	Spese per la delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e per la formazione d'ufficio dei piani economici	15.000.000	»	15.000.000
1734	1734	Spese per l'assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.	50.000.000	»	50.000.000
1735	1735	Manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani . .	3.000.000.000	»	3.000.000.000
1736	1736	Spese per lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento del personale civile e militare del Corpo forestale dello Stato — Partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	15.000.000	»	15.000.000
1737	1737	Spese per riviste, conferenze, cerimonie e per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività ricreative, scientifiche e culturali del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato	5.000.000	»	5.000.000
1738	1738	Spese attinenti all'attività sportiva degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed acquisto premi	6.000.000	»	6.000.000
1739	1739	Gestione mense obbligatorie di servizio per gli Allievi Guardie del Corpo Forestale dello Stato nonché per i Reparti del Corpo Forestale dello Stato che svolgono manovre, campi, esercitazioni ed istruzioni fuori sede. Acquisto generi di integrazione e conforto per i medesimi per epidemia malarica ed in speciali condizioni di servizio (a)	200.000.000	»	200.000.000
»	1740	Spese per le operazioni tecniche di estrazione, selezione, imbozzimatura e imballaggio delle piantine da distribuire gratuitamente a norma dell'art. 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (b)	»	(b) 80.000.000 (+)	80.000.000
			4.851.600.000	116.000.000 (+)	4.967.600.000
CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>					
1761	1761	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie .	30.000.000	(c) 5.000.000 (+)	35.000.000
1762	1762	Borse di studio e di perfezionamento — Contributi per ricerche e studi silvani	10.000.000	»	10.000.000
1763	1763	Contributo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio (legge 20 dicembre 1965, n. 1434) (d)	50.000.000	»	50.000.000
1764	1764	Contributo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (legge 28 febbraio 1961, n. 199)	10.000.000	»	10.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente indicazione delle spese che vi fanno carico.

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(d) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
1765	1765	Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso (legge 9 ottobre 1967, n. 959)	112.000.000	»	112.000.000
1766	1766	Contributo all'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo (legge 12 dicembre 1967, n. 1226)	125.000.000	»	125.000.000
1767	1767	Contributi per la lotta fitosanitaria nonché per studi e ricerche, anche sperimentali, diretti al miglioramento dell'indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta	15.000.000	(a) 5.000.000 (+)	20.000.000
1768	1768	Contributi a Comuni ed altri Enti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali e per la compilazione dei piani economici	35.000.000	»	35.000.000
1770	1770	Elargizione alle famiglie del personale Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie del Corpo forestale dello Stato vittime del dovere (legge 22 gennaio 1942, n. 181 e legge 10 febbraio 1953, n. 116)	2.000.000	»	2.000.000
			389.000.000	10.000.000 (+)	399.000.000
Totale della Rubrica 7			20.397.200.000	462.000.000 (+)	20.859.200.000
RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE					
CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>					
1821	1821	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	3.762.000.000	(b) 23.000.000 (+)	(b) 3.785.000.000
1822	1822	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, e non di ruolo	182.100.000	(a) 2.900.000 (+)	185.000.000
1823	1823	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	10.000.000	»	10.000.000
1824	1824	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	38.500.000	»	38.500.000
1825	1825	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	4.400.000	»	4.400.000
1826	1826	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.	3.000.000	»	3.000.000
			4.000.000.000	25.900.000 (+)	4.025.900.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Aumento così risultante:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 che stabilisce, in attuazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	+	L.	24.105.600
— in relazione alla situazione di fatto del personale	—	»	1.105.600
		L.	<u>23.000.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7).

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1841	1841	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste — di consigli, comitati e commissioni . . .	10.000.000	»	10.000.000
1842	1842	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>) . .	500.000	»	500.000
1843	1843	Spese per cure, ricoveri, protesi ed indennizzi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>).	300.000	»	300.000
1844	1844	Fitto di locali	134.000.000	(a) 30.000.000 (+)	164.000.000
1845	1845	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	15.000.000	»	15.000.000
1846	1846	Spese per il funzionamento degli Organi periferici e dei laboratori di analisi merceologiche ed entomologiche	106.000.000	(a) 24.000.000 (+)	130.000.000
1847	1847	Spese postali e telegrafiche	8.000.000	(a) 2.000.000 (+)	10.000.000
1848	1848	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	20.000.000	»	20.000.000
1849	1849	Spese per l'attuazione di corsi per il personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti o Amministrazioni varie	10.000.000	»	10.000.000
1850	1850	Spese per studi, indagini, ricerche ed iniziative varie interessanti il settore alimentare (art. 1 — lettere b), c) e d) — della legge 6 marzo 1958, n. 199)	175.000.000	»	175.000.000
»	1852	Costo dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 e del Protocollo addizionale all'Accordo stesso dell'8 ottobre 1949 (decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 e legge 30 marzo 1956, n. 324) (b)	»	(b) 28.100.000.000 (+)	28.100.000.000
			478.800.000	28.156.000.000 (+)	28.634.800.000
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1871	1871	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	6.300.000	(a) 1.700.000 (+)	8.000.000
1872	1872	Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione (legge 18 marzo 1968, n. 335)	450.000.000	»	450.000.000
1874	1874	Onere dipendente dall'importazione dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione ed alla pastificazione e delle paste alimentari, assunto dallo Stato a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-47 (decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169)	10.000.000	»	10.000.000
			466.300.000	1.700.000 (+)	468.000.000
Totale della Rubrica 8			4.945.100.000	28.183.600.000 (+)	33.128.700.000
TOTALE DELLA SEZIONE X . . .			68.202.141.100	52.963.417.400 (+)	121.165.558.500

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 2. - AGRICOLTURA			
		CATEGORIA X. - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
5100	5100	Spese per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee .	93.000.000	(a) 57.000.000 (+)	150.000.000
5109	5109	Spese per indagini sull'economia e contabilità delle imprese agricole, sui mercati dei prodotti agricoli e sui problemi della sociologia rurale (artt. 4 e 45, lettera b), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5110	5110	Spese per l'attuazione di interventi volti ad eliminare focolai di infestazione o di infezioni parassitarie delle colture colpite per la prima volta da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus (art. 7, ultimo comma, e art. 45, lettera e), della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5111	5111	Spese per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per la realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti (artt. 10 e 45, lettera h), della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5112	5112	Spese per l'attuazione di programmi di attività di ricerca e di sperimentazione ai fini applicativi e per la riorganizzazione e potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura (artt. 2, 3 e 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5113	5113	Spese per l'attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole anche attraverso contatti con l'agricoltura di altri paesi (artt. 5 e 45, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 9 — primo comma — della legge 6 marzo 1968, n. 377)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5114	5114	Spese per l'attuazione di interventi diretti a fornire alle imprese agricole, situate nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, l'assistenza per l'organizzazione aziendale (art. 4 lettera a), della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (a)	per memoria	»	per memoria
5115	5115	Spese per la costruzione di impianti, di rilevante interesse, per la conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli nelle zone depresse della Italia settentrionale e centrale (art. 4, lettera c) della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (a)	per memoria	»	per memoria
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			93.000.000	57.000.000 (+)	150.000.000
»	5176	Contributi ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici la direzione tecnica delle loro aziende. Contributi per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associno a tal fine (artt. 1,3 — I comma e 9 — I comma — della legge 6 marzo 1968, n. 377 ed art. 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910) (b)	»	(b) per memoria	per memoria
»	5177	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige per la concessione di contributi sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione delle aziende situate nelle zone depresse di detta regione (art. 4, lettera d), della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, numero 1089 e successive modificazioni) (c)	»	(c) per memoria	per memoria
»	5178	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia per la concessione di contributi sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione delle aziende situate nelle zone depresse di detta regione (art. 4, lettera d), della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, numero 1089 e successive modificazioni) (c)	»	(c) per memoria	per memoria

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(b) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, la parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura, i cui oneri in precedenza erano considerati sul capitolo n. 5179.

(c) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, la parte delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi citate nella denominazione.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5179	5179	Borse di studio ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole (artt. 2, 3 — 2° comma — e 9 — 1° comma della legge 6 marzo 1968, n. 377 ed art. 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910) (a)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5180	5180	Contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee nonché dell'enologia e dell'elaiotecnica	27.000.000	(b) 23.000.000(+)	50.000.000
5189	5189	Contributo nell'ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di silos e di magazzini da cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720; legge 8 aprile 1940, n. 325 ed art. 2 della legge 14 dicembre 1955, n. 1319) (c)	41.500.000	(c) 1.500.000(-)	(d) 40.000.000
5195	5195	Contributi in conto capitale a favore di produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole. Sussidi per la ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti (artt. 15 e 45, lettera o), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5196	5196	Contributi per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus (artt. 7 e 45, lettera e), della legge 27 ottobre 1966 n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5197	5197	Contributi per l'attuazione di programmi di attività di ricerca e di sperimentazione agraria e forestale ai fini applicativi nonché concessione di borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria (artt. 2 e 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Modificata la denominazione del capitolo, per eliminare le spese per contributi di cui agli articoli 1 e 3 — primo comma — della legge 6 marzo 1969, n. 377, per le quali viene istituito il capitolo n. 5176.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(c) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative. Variazione risultante dalla cessazione dell'onere corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1942-43 di cui alla legge 8 aprile 1940, n. 325.

(d) Lo stanziamento è costituito dalla metà della 16^a e 17^a delle 25 annualità corrispondenti al limite d'impegno di lire 40.000.000 autorizzato per l'esercizio 1954-55 dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1955, n. 1319, recante modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5198	5198	Contributi per l'attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, la attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole, anche attraverso contatti con l'agricoltura di altri paesi (artt. 5 e 45, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e art. 9 — primo comma — della legge 6 marzo 1968, n. 377)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5199	5199	Contributi per promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici — Concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti (artt. 8 e 45, lettera f), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5200	5200	Contributi sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione delle aziende situate nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale (art. 4, lettera d), della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (a)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			68.500.000	21.500.000 (+)	90.000.000
		Totale della Rubrica 2	161.500.000	78.500.000 (+)	240.000.000
		RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI			
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti</i> (b).			
»	5231	Contributi ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622) (b)	»	(b) 1.250.000.000 (+)	1.250.000.000
			»	1.250.000.000 (+)	1.250.000.000
		Totale della Rubrica 3	»	1.250.000.000 (+)	1.250.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per far fronte agli oneri relativi all'applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
5241	5241	Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo (art. 6, primo comma, ed art. 45, lettera d), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	per memoria	»	per memoria
5242	5242	Spese per la sistemazione, l'ammodernamento e miglioramento della viabilità interpodereale, vicinale e di comunicazione minore, ai fini del ripristino dell'efficienza della viabilità rurale, danneggiata dai terremoti del gennaio 1968, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani (artt. 26 e 36, primo comma, lettera e), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ed art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858) (a) . . .	400.000.000	(a) 1.600.000.000 (+)	(b) 2.000.000.000
			400.000.000	1.600.000.000 (+)	2.000.000.000
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
5261	5261	Sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; sussidi per studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (artt. 1, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; regio decreto legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successive modificazioni.)	12.000.000	(c) 4.000.000 (-)	8.000.000
5263	5263	Concorso negli interessi sui mutui concessi a proprietari acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone della Repubblica e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del T.U. approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) .	12.700.000	(c) 1.900.000 (-)	10.800.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative. Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'importo dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, citato nella denominazione.

(b) Importo corrispondente al 3° dei 4 stanziamenti annuali previsti dalle leggi citate nella denominazione del capitolo.

(c) Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5264	5264	Concorso negli interessi sui mutui per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, concessi da istituti di credito, casse ed enti vari (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni, legge 30 ottobre 1940, n. 1634, decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, decreti legislativi presidenziali 22 giugno 1946, n. 33 e 5 maggio 1948, n. 835 e leggi 4 maggio 1951, n. 389 e 31 luglio 1952, n. 1090)	1.381.300.000	(a) 2.000.000 (-)	(b) 1.379.300.000
5265	5265	Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni (legge 30 luglio 1957, n. 670)	1.000.000.000	»	(c) 1.000.000.000
5266	5266	Annualità alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli artt. 88 e 90 del T.U. 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, 5 dicembre 1932, n. 1741 e 2 maggio 1938, n. 641	372.500	(d) 100 (-)	372.400

(a) Variazione proposta in corrispondenza del limite d'impegno dell'esercizio 1940-41 di cui alla legge 30 ottobre 1940, n. 1634.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 30 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1940-41 (legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	L.	2.000.000
— metà della 29 ^a e 30 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1941-42 (legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	»	4.000.000
— metà della 28 ^a e 29 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1942-43 (legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	»	4.000.000
— metà della 27 ^a e 28 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1943-44 (legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	»	4.000.000
— metà della 26 ^a e 27 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1944-45 (legge 30 ottobre 1940, n. 1634)	»	2.300.000
— metà della 24 ^a e 25 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47 (decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733)	»	73.000.000
— metà della 22 ^a e 23 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 (decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1948, n. 835)	»	20.000.000
— metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1948, n. 835)	»	70.000.000
— metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge 4 maggio 1951, n. 389)	»	60.000.000
— metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (legge 4 maggio 1951, n. 389)	»	140.000.000
— metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 (legge 31 luglio 1952, n. 1090)	»	200.000.000
— metà della 18 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge 31 luglio 1952, n. 1090)	»	200.000.000
— metà della 17 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 (legge 31 luglio 1952, n. 1090)	»	200.000.000
— metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55 (legge 31 luglio 1952, n. 1090)	»	200.000.000
— metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56 (legge 31 luglio 1952, n. 1090)	»	200.000.000
	L.	<u>1.379.300.000</u>

(c) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	L.	150.000.000
— metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	220.000.000
— metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	210.000.000
— metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	210.000.000
— metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	210.000.000
	L.	<u>1.000.000.000</u>

(d) Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5268	»	Contributo negli interessi sui mutui per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (artt. 4 e 14 della legge 29 giugno 1940, n. 877 ed art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 123) (a) . . .	650.000	(a) 650.000 (-)	soppresso
5269	5269	Contributo nell'ammortamento di mutui contratti da enti, società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730)	1.900.000	(b) 193.750 (-)	1.706.250
5270	5270	Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la bonifica integrale dei territori delle Province di Ferrara e Rovigo e di parte di quelle di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.	25.350.000	(b) 21.000 (-)	(c) 25.329.000
5271	5271	Contributi per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi (regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, e legge 8 aprile 1940, n. 325)	2.000.000	(d) 200.000 (-)	(e) 1.800.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per esaurimento della relativa autorizzazione di spesa.

(b) Riduzione che si propone in relazione allo stato degli impegni.

(c) Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 8.

(d) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno dell'esercizio 1940-41 di cui al regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949.

(e) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 30 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1940-41 (decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949)	L.	200.000
— metà della 29 ^a e 30 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1941-42 (decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949)	»	400.000
— metà della 28 ^a e 29 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1942-43 (decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949)	»	400.000
— metà della 30 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1940-41 (legge 8 aprile 1940, n. 325)	»	200.000
— metà della 29 ^a e 30 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1941-42 (legge 8 aprile 1940, n. 325)	»	400.000
— metà della 28 ^a e 29 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1942-43 (legge 8 aprile 1940, n. 325)	»	200.000
	L.	<u>1.800.000</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5272	5272	Concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi rustici idonei alla formazione della piccola proprietà contadina (art. 10, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, art. 9, lettera a), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, art. 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 967 e legge 12 luglio 1960, n. 726)	1.400.000.000	»	(a) 1.400.000.000
5273	5273	Concorso negli interessi sui mutui contratti dalle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951 (art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 e legge 9 agosto 1954, n. 636)	72.000.000	»	(b) 72.000.000
5274	5274	Contributo al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento sui mutui dal medesimo concessi alle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle gelate e nevicate dell'annata agraria 1955-56 (artt. 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178 e art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 653)	210.000.000	»	(c) 210.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 23ª e 24ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48 (decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114)	L.	100.000.000
— metà della 18ª e 19ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge 11 dicembre 1952, n. 2362)	»	50.000.000
— metà della 17ª e 18ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 (legge 11 dicembre 1952, n. 2362)	»	150.000.000
— metà della 15ª e 16ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56 (legge 1° febbraio 1956, n. 53)	»	100.000.000
— metà della 14ª e 15ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57 (legge 1° febbraio 1956, n. 53)	«	100.000.000
— metà della 13ª e 14ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58 (legge 7 ottobre 1957, n. 967)	»	300.000.000
— metà della 12ª e 13ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59 (legge 7 ottobre 1957, n. 967)	»	200.000.000
— metà della 11ª e 12ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 (legge 7 ottobre 1957, n. 967)	»	200.000.000
— metà della 11ª e 12ª annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 (legge 12 luglio 1960, n. 726)	»	200.000.000
	L.	<u>1.400.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è costituito dalla metà della 19ª e 20ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 autorizzato dall'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

(c) Lo stanziamento è costituito dalla 14ª delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58 di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, modificata dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 653.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5275	5275	Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario (art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e artt. 9 e 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed artt. 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 967)	3.100.000.000	»	(a) 3.100.000.000
5276	5276	Concorso negli interessi sui mutui concessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27 - 2° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454 e art 21 - 2° e 3° comma - della legge 26 maggio 1965, n. 590)	5.700.000.000	»	(b) 5.700.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	L.	500.000.000
— metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	500.000.000
— metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	500.000.000
— metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	500.000.000
— metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	500.000.000
— 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965 (legge 26 luglio 1965, n. 967)	»	600.000.000
	L.	<u>3.100.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	L.	600.000.000
— metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	600.000.000
— metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	600.000.000
— metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	600.000.000
— metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	600.000.000
— metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 (legge 26 maggio 1965, n. 590)	»	900.000.000
— 7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 26 maggio 1965, n. 590)	»	450.000.000
— 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 26 maggio 1965, n. 590)	»	450.000.000
— 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966 (legge 26 maggio 1965, n. 590)	»	900.000.000
	L.	<u>5.700.000.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5279	5279	Concorso sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole e alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, nonché alle aziende agricole delle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 (art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, art. 2 della legge 26 luglio 1965 n. 969; art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, art. 22, primo comma, e 25, terzo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513; art. 36, ultimo comma del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 857; artt. 3, 4 — secondo comma —, 6 e 9 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e art. 21 — secondo comma — lettera b) del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7 (a)	12.500.000.000	(a) 1.000.000.000 (-)	(b) 11.500.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo in dipendenza delle leggi citate nella denominazione.
Variazione così risultante:

— cessazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze in favore dei territori colpiti da eccezionali calamità naturali	— L.	1.500.000.000
— minore onere previsto per l'anno 1970 dalla legge 29 novembre 1965, n. 1314, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965	— »	500.000.000
— applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968	+ »	1.000.000.000
	— L.	<u>1.000.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— ultima annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 29 novembre 1965, n. 1314)	L.	3.500.000.000
— ultima annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966 (legge 23 dicembre 1966, n. 1142)	»	6.500.000.000
— 3 ^a delle 5 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968 (legge 18 marzo 1968, n. 241)	»	500.000.000
— 2 ^a delle 5 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969 (legge 12 febbraio 1969, n. 7)	»	1.000.000.000
	L.	<u>11.500.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5282	»	Contributo straordinario alla Regione siciliana per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura, in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre 1964 nelle provincie di Catania e Ragusa (art. 2 - secondo comma - della legge 6 aprile 1965, n. 351) (a)	1.000.000.000	(a) 1.000.000.000 (-)	soppresso
5283	5283	Somma da versare al « Fondo interbancario di garanzia », istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del Fondo medesimo (art. 21, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; artt. 22 e 25, primo comma, lettera g), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e artt. 30 e 36, 1° comma, lettera h), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ed artt. 5, quinto comma, e 9 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088) (b) . . .	500.000.000	»	(c) 500.000.000
5286	5286	Concorso sui prestiti erogati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario a cooperative agricole fino allo ammontare dei danni da esse sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti e per le necessità di gestione nonché per l'estinzione di passività onerose (artt. 22, secondo comma e 25, secondo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).	500.000.000	»	(d) 500.000.000

- (a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per esaurimento della relativa autorizzazione di spesa.
 (b) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.
 (c) Importo corrispondente all'ultimo dei 6 stanziamenti annuali previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590.
 (d) Lo stanziamento è costituito dalla 5ª delle 10 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5287	5287	Contributi a favore delle cooperative costituite fra produttori agricoli nelle spese generali per gli assegni fissi al personale dirigente (artt. 6, secondo comma, e 46, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	700.000.000	(a) 50.000.000 (+)	(b) 750.000.000
5288	5288	Concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi <i>una tantum</i> alle cooperative per la trasformazione di passività onerose (artt. 6, terzo comma, e 46, lettera b), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	400.000.000	(c) 100.000.000 (+)	(d) 500.000.000
5289	5289	Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dalle aziende agricole singole od associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali (artt. 16 e 46, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	11.000.000.000	(e) 3.250.000.000 (+)	(f) 14.250.000.000

(a) Variazione risultante dalla differenza tra l'aumento di lire 250.000.000 corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970 e la diminuzione di lire 200.000.000 relativa alla cessazione degli oneri riferentisi al limite d'impegno per l'anno 1967, di cui all'art. 46, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— ultima annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	L.	250.000.000
— 2 ^a delle 3 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	250.000.000
— 1 ^a delle 3 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	250.000.000
	L.	<u>750.000.000</u>

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'art. 46, lettera b), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

— 5 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	L.	100.000.000
— 4 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	100.000.000
— 3 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	100.000.000
— 2 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	100.000.000
— 1 ^a delle 30 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	100.000.000
	L.	<u>500.000.000</u>

(e) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'art. 46, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(f) Lo stanziamento è così costituito:

— 5 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	L.	2.250.000.000
— 4 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	2.250.000.000
— 3 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	3.250.000.000
— 2 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	3.250.000.000
— 1 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	3.250.000.000
	L.	<u>14.250.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5290	5290	Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le opere e gli impianti di interesse collettivo (artt. 35, quarto comma, e 46, lettera f), della legge 27 ottobre 1966, numero 910)	6.200.000.000	(a) 2.100.000.000 (+)	(b) 8.300.000.000
5291	5291	Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di imprenditori singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (artt. 11 e 45, lettera i), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5292	5292	Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche (artt. 12, sesto comma, e 45, lettera k), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5293	5293	Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali (artt. 19 e 45, lettera s), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5294	5294	Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario dirette a promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, nonché a migliorare le condizioni di vita nelle campagne (artt. 16, 25 e 45, lettera p), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5295	5295	Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti (artt. 9 e 45, lettera g), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'art. 46, lettera f), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— 5 ^a delle 22 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	L.	1.000.000.000
— 4 ^a delle 22 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	1.000.000.000
— 3 ^a delle 22 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	2.100.000.000
— 2 ^a delle 22 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	2.100.000.000
— 1 ^a delle 22 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	2.100.000.000
	L.	<u>8.300.000.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5296	5296	Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti, ivi comprese le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole (artt. 17, 25 e 45, lettera <i>g</i>), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5297	5297	Contributi in conto capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (artt. 35 — primo, secondo e terzo comma — e 45, lettere <i>cc</i>), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5301	5301	Sussidi per la costruzione ed il riattamento, nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (<i>a</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5302	5302	Contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale (art. 4, lettera <i>d</i>), della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (<i>a</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5303	5303	Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani (art. 24, secondo comma, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>) ed <i>f</i>), e terzo comma e art. 36, primo comma, lettera <i>c</i>), del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ed art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858) (<i>a</i>)	1.066.000.000	(<i>b</i>) 6.934.000.000 (+)	(<i>c</i>) 8.000.000.000
5304	5304	Contributi in conto capitale a favore dei coltivatori diretti la cui abitazione di proprietà sia stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, per la costruzione, nell'ambito aziendale, in sostituzione della casa perduta, di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici, nonché per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione (artt. 25 e 36, primo comma, lettera <i>d</i>), del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ed art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858) (<i>a</i>)	267.000.000	(<i>b</i>) 733.000.000 (+)	(<i>d</i>) 1.000.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(b) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota autorizzata dalle leggi citate nella denominazione.

(c) Importo corrispondente all'ultimo dei 3 stanziamenti annuali previsti dalle leggi citate nella denominazione del capitolo.

(d) Importo corrispondente al 3° dei 4 stanziamenti annuali previsti dalle leggi citate nella denominazione del capitolo.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
»	5307	Somma da erogare alla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia per la concessione di sussidi per la costruzione ed il riattamento, nelle zone depresse di detta regione, di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e successive modificazioni (a)	»	(a) per memoria	per memoria
»	5308	Concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli Istituti od Enti esercenti il credito agrario a favore dei produttori agricoli le cui aziende abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche (artt. 2, 4 — terzo comma — 6 e 9 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088 e art. 21 — secondo comma — lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7) (b)	»	(b) 5.000.000.000 (+)	(c) 5.000.000.000
			47.051.272.500	16.158.035.150 (+)	63.209.307.650

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, la parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione delle leggi citate nella denominazione.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

— 3° delle cinque annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968 (decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088)	L.	3.000.000.000
— 2° delle cinque annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969 (decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7)	»	2.000.000.000
	L.	<u>5.000.000.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.			
5351	5351	Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone e per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento dei terreni (art. 29 del T.U. approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	40.000.000	»	40.000.000
5353	5353	Somma da versare al Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura per anticipazioni ad istituti ed enti esercenti il credito agrario ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario (art. 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454; leggi 5 marzo 1964, n. 120; 2 novembre 1964, n. 1132, ed artt. 12 e 45, lettera j), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5354	5354	Fondo di rotazione per anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed artt. 4 e 8 della legge 6 marzo 1968, n. 377) (a)	50.000.000.000	»	(b) 50.000.000.000
5355	5355	Somma da versare alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa medesima (art. 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590)	8.000.000.000	»	(b) 8.000.000.000
			58.040.000.000	»	58.040.000.000
Totale della Rubrica 4 . . .			105.491.272.500	17.758.035.150 (+)	123.249.307.650
		RUBRICA 5. — BONIFICA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
5402	5402	Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere straordinarie da eseguirsi ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635, 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (a) .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(b) Importo corrispondente all'ultimo degli 8 stanziamenti annuali previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
5405	5405	Spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di interesse pubblico, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché per il ripristino delle strade rurali e per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione (artt. 19, 20 e 25, primo comma, lettera c), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, art. 2 della legge 14 marzo 1968, n. 223 ed art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 525)	2.000.000.000	»	(a) 2.000.000.000
5406	5406	Annualità relative ad opere di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215	130.000.000	(b) 20.000.000 (-)	110.000.000
5407	5407	Prezzo dei terreni espropriati (art. 10 del T.U. delle leggi sull'Agro Romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5408	»	Spese per provvedere ad attività, servizi, studi e ricerche (art. 6 — 3° comma — della legge 14 luglio 1965, numero 901) (c)	50.000.000	(c) 50.000.000 (-)	<i>soppresso</i>
5411	5411	Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per la esecuzione di opere irrigue (artt. 20, lettera a), 25 e 45, lettera t), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5412	5412	Spese, comprese quelle di studio e progettazione per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica (artt. 20, lettere b) e c), 25 e 45, lettera t), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5413	5413	Spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino ed il completamento delle opere pubbliche di bonifica e di interesse pubblico, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani (artt. 24 e 36, primo comma, lettera a), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	200.000.000	(d) 800.000.000 (+)	(e) 1.000.000.000

(a) Importo corrispondente all'ultimo dei 3 stanziamenti annuali previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 525.

(b) Riduzione che si propone in relazione allo stato degli impegni.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per esaurimento della relativa autorizzazione di spesa.

(d) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla quota autorizzata dalla legge citata nella denominazione.

(e) Importo corrispondente all'ultimo dei 3 stanziamenti annuali previsti dalle leggi citate nella denominazione del capitolo.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5414	5414	Spese — comprese quelle per provvedere ad attività di programmazione, di esame di progetti, di controllo, nonché a studi e ricerche — per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600, (art. 1 della legge 23 marzo 1964, n. 207 ed art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 258)	3.000.000.000	»	(a) 3.000.000.000
»	5416	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia per la progettazione ed esecuzione, nelle zone depresse di detta regione, delle opere straordinarie da eseguirsi ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (b)	»	(b) per memoria	per memoria
			5.380.000.000	730.000.000 (+)	6.110.000.000
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
5425	»	Contributi a favore degli Enti e Sezioni di cui all'art. 6 — 1° comma — della legge 14 luglio 1965, n. 901) (c)	35.950.000.000	(c) 35.950.000.000 (-)	soppresso
5429	5429	Concorso nell'ammortamento di mutui contratti da consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 (artt. 23 e 46, lettera d), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	600.000.000	(d) 150.000.000 (+)	(e) 750.000.000
			36.550.000.000	35.800.000.000 (-)	750.000.000
		Totale della Rubrica 5	41.930.000.000	35.070.000.000 (-)	6.860.000.000

(a) Importo corrispondente al 4° degli 8 stanziamenti annuali previsti dalla legge 1° marzo 1968, n. 258.

(b) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, la parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per esaurimento della relativa autorizzazione di spesa.

(d) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'art. 46 lett. d) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(e) Lo stanziamento è così costituito:

— 5 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	L.	150.000.000
— 4 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	150.000.000
— 3 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	150.000.000
— 2 ^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	150.000.000
— 1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1970	»	150.000.000

L. 750.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
RUBRICA 6. — ZOOTECCIA, CACCIA E PESCA					
<i>CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>					
5453	5453	Spese per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 1, lettera f), della legge 27 novembre 1956, n. 1367, dirette ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (artt. 14, primo comma, e 45, lettera m), della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5454	5454	Spese per gli interventi di carattere straordinario per lo svolgimento, nei territori montani, di programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna (art. 11 della legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (a)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»
CATEGORIA XII — Trasferimenti.					
5470	5470	Contributi per l'incremento, il miglioramento e la difesa dell'apicoltura	10.000.000	(b) 5.000.000 (+)	15.000.000
5471	5471	Contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione nazionale zootecnica di ogni specie, nonché dell'industria lattifera e del freddo	4.400.000.000	(b) 600.000.000 (+)	5.000.000.000
5473	»	Sussidi sui prestiti - destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici e di attrezzature avicole e zootecniche, nonché alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base e l'acquisto di sementi e piantine - concessi da istituti ed enti esercenti il credito agrario (art. 16 - 1° comma, lettera a) - della legge 2 giugno 1961, n. 454) (c)	375.000.000	(c) 375.000.000 (-)	<i>soppresso</i>

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per esaurimento della relativa autorizzazione di spesa.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5474	5474	Sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli (art. 16 - 1° comma, lettera b) - della legge 2 giugno 1961, n. 454) ed artt. 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 967)	1.800.000.000	»	(a) 1.800.000.000
5479	5479	Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonché degli alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica e sui mutui integrativi per gli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi i macelli, i mangimifici e le stalle sociali (artt. 4 e 5, 2° comma, della legge 23 maggio 1964, n. 404)	2.000.000.000	»	(b) 2.000.000.000
5480	5480	Contributi per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (artt. 14, ultimo comma, e 45, lettera n), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5481	5481	Contributi per l'attuazione dei programmi previsti dallo articolo 1, lettere a) e c), della legge 27 novembre 1956, n. 1367, diretti ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonché per l'estendimento degli investimenti a prato e a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica (artt. 14, primo e secondo comma, e 45, lettera m), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			8.585.000.000	230.000.000 (+)	8.815.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	L.	300.000.000
— metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	300.000.000
— metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	300.000.000
— metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	300.000.000
— metà della 6 ^a e 7 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 2 giugno 1961, n. 454)	»	300.000.000
— 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965 (legge 26 luglio 1965, n. 967)	»	300.000.000
	L.	<u>1.800.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	L.	1.000.000.000
— 7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	500.000.000
— 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	500.000.000
	L.	<u>2.000.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XIV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive</i>			
5501	5501	Somma da versare al Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, istituito con la legge 8 agosto 1957 n. 777, ad integrazione del Fondo stesso (artt. 13 e 45, lettera l), della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»
		Totale della Rubrica 6 . . .	8.585.000.000	230.000.000 (+)	8.815.000.000
		RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE.			
		CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
5551	5551	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura	320.000.000	»	320.000.000
5552	5552	Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali. Acquisto di suoli edificatori per la costruzione di case forestali	175.000.000	»	175.000.000
5553	5553	Spese per indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboscimento e per gli interventi nei lavori di cui all'art. 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264	550.000.000	»	550.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5559	5559	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli artt. 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna (art. 21, 4° comma, della legge 31 maggio 1964, n. 357)	25.000.000	»	(a) 25.000.000
5561	5561	Spese per l'attuazione di programmi straordinari di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani (artt. 24, 25 e 45, lettera u), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5562	5562	Spese per la attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana diretti, soprattutto, ad assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica compreso il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali (artt. 26, 27 e 45, lettera v), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5563	5563	Spese per l'attuazione di un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private (artt. 28 e 45, lettera w), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5564	5564	Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere straordinarie di sistemazione dei bacini montani e di bonifica montana ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (b)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5565	5565	Spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati dai terremoti del gennaio 1968 nelle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani (artt. 24 e 36, primo comma, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	67.000.000	(c) 433.000.000 (+)	(d) 500.000.000

(a) Importo corrispondente al 7° dei 9 stanziamenti annuali prevista dalla legge citata nella denominazione del capitolo.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(c) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla quota autorizzata dalla legge citata nella denominazione.

(d) Importo corrispondente all'ultimo dei 3 stanziamenti annuali previsti dalle leggi citate nella denominazione del capitolo.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
»	5566	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Valle d'Aosta per la progettazione ed esecuzione, nel territorio di detta regione, delle opere straordinarie di sistemazione dei bacini montani e di bonifica montana ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, numero 1089 e successive modificazioni (a)	»	(a) <i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
»	5567	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige per la progettazione ed esecuzione, nel territorio di detta regione, delle opere straordinarie di sistemazione dei bacini montani e di bonifica montana ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (a)	»	(a) <i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
»	5568	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia per la progettazione ed esecuzione, nel territorio di detta regione, delle opere straordinarie di sistemazione dei bacini montani e di bonifica montana ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (a)	»	(a) <i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
			1.137.000.000	433.000.000 (+)	1.570.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, la parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Numero		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
CAPITOLI					
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>					
5603	5603	Contributi e sussidi per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali	175.000.000	»	175.000.000
5606	5606	Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni, considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, da destinare alla formazione di boschi (artt. 3 e 4 - 2° comma - della legge 18 agosto 1962, n. 1360)	275.000.000	»	(a) 275.000.000
5610	5610	Contributi alle aziende speciali ed ai consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti nelle spese generali — Contributi ai Comuni ed agli altri enti nelle spese per la compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali (artt. 34 e 46, lettera e), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	1.600.000.000	(b) 400.000.000 (+)	(c) 2.000.000.000
5611	5611	Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori montani di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, nonché per il miglioramento dei terreni pascolivi dei Comuni e di altri enti montani (artt. 18 e 45, lettera r), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 8 ^a e 9 ^a delle 32 annualità corrispondenti al limite d'impegno dello esercizio 1962-63	L.	55.000.000
— metà della 7 ^a e 8 ^a delle 32 annualità corrispondenti al limite dell'impegno dello esercizio 1963-64	»	55.000.000
— 7 ^a delle 32 annualità corrispondente alla metà del limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	27.500.000
— 6 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	55.000.000
— 5 ^a delle 32 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	55.000.000
— 4 ^a delle 32 annualità corrispondente alla metà del limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	27.500.000
	L.	<u>275.000.000</u>

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'art. 46 lett. c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

— ultima annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	L.	400.000.000
— 4 ^a delle 5 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	400.000.000
— 3 ^a delle 5 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	400.000.000
— 2 ^a delle 5 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	400.000.000
— 1 ^o delle 5 annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1970	»	400.000.000
	L.	<u>2.000.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5612	5612	Somma da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato (artt. 29 e 45, lettera z), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5613	5613	Contributi per il rimboscimento di terreni nudi e cespugliosi, per il miglioramento dei boschi esistenti, per la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause, nonché per l'impianto di fasce frangivento (artt. 31 e 45, lettere aa), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
5614	5614	Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti nei territori montani ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (a)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
»	5615	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Valle d'Aosta per la concessione di sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti nei territori montani di detta regione, ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (b)	»	(b) <i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>

(a) Modificata la denominazione per l'aggiornamento delle citazioni legislative.

(b) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
»	5616	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige per la concessione di sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti nei territori montani di detta regione, ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (a)	»	(a) per memoria per memoria
»	5617	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia per la concessione di sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti nei territori montani di detta regione, ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (a)	»	(a) per memoria per memoria
		2.050.000.000	400.000.000 (+)	2.450.000.000
		CATEGORIA XIV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.</i>		
5683	5683	Somma da versare al Fondo forestale nazionale per anticipazioni agli Istituti di credito agrario ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario per gli scopi di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 45, lettere bb), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	per memoria	» per memoria
		»	»	»
		Totale della Rubrica 7 . . .	3.187.000.000	833.000.000 (+) 4.020.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	159.354.772.500	14.920.464.850 (-) 144.434.307.650

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, parte dell'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089, concernenti interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RIMBORSO DI PRESTITI			
6003	6003	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone della Repubblica in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del T.U. approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni . .	50.000.000	»	50.000.000
		TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI . . .	50.000.000	»	50.000.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. - SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
	SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	CATEGORIA II. - <i>Personale in attività di servizio.</i>			
	Rubrica 1. - Servizi generali	17.955.354.000	440.420.000 (+)	18.395.774.000
	Rubrica 7. - Economia montana e forestale	15.156.600.000	336.000.000 (+)	15.492.600.000
	Rubrica 8. - Alimentazione	4.000.000.000	25.900.000 (+)	4.025.900.000
		37.111.954.000	802.320.000 (+)	37.914.274.000
	CATEGORIA III. - <i>Personale in quiescenza.</i>			
	Rubrica 1. - Servizi generali	7.585.000.000	765.000.000 (+)	8.350.000.000
		7.585.000.000	765.000.000 (+)	8.350.000.000
	CATEGORIA IV. - <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
	Rubrica 1. - Servizi generali	2.218.750.000	112.500.000 (-)	2.106.250.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		Rubrica 2. — Agricoltura	724.500.000	»	724.500.000
		Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri- coli.	393.000.000	50.000.000 (-)	343.000.000
		Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	20.000.000	»	20.000.000
		Rubrica 5. — Bonifica	4.012.000.000	5.000.000 (-)	4.007.000.000
		Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca	39.000.000	6.000.000 (+)	45.000.000
		Rubrica 7. — Economia montana e forestale	4.851.600.000	116.000.000 (+)	4.967.600.000
		Rubrica 8. — Alimentazione	478.800.000	28.156.000.000 (+)	28.634.800.000
			12.737.650.000	28.110.500.000 (+)	40.848.150.000
		<i>CATEGORIA V. — Trasferimenti.</i>			
		Rubrica 1. — Servizi generali	6.024.000.000	20.019.000.000 (+)	26.043.000.000
		Rubrica 2. — Agricoltura	1.158.596.000	474.977.400 (+)	1.633.573.400
		Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri- coli.	500.000.000	100.000.000 (+)	600.000.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Mumero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	400.380.000	80.000 (-)	400.300.000
	Rubrica 5. — Bonifica	125.000.000	»	125.000.000
	Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca	1.385.000.000	2.680.000.000 (+)	4.065.000.000
	Rubrica 7. — Economia montana e forestale	389.000.000	10.000.000 (+)	399.000.000
	Rubrica 8. — Alimentazione	466.300.000	1.700.000 (+)	468.000.000
		10.448.276.000	23.285.597.400 (+)	33.733.873.400
	CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
	Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	500.000	»	500.000
	Rubrica 5. — Bonifica	13.761.100	»	13.761.100
		14.261.100	»	14.261.100
	CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
	Rubrica 1. — Servizi generali	305.000.000	»	305.000.000
		305.000.000	»	305.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE X	68.202.141.100	52.963.417.400 (+)	121.165.558.500
	TOTALE DEL TITOLO I	68.202.141.100	52.963.417.400 (+)	121.165.558.500

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
	SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	CATEGORIA X. - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
	Rubrica 1. — Spese generali	»	»	»
	Rubrica 2. — Agricoltura	93.000.000	57.000.000 (+)	150.000.000
	Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	400.000.000	1.600.000.000 (+)	2.000.000.000
	Rubrica 5. — Bonifica	5.380.000.000	730.000.000 (+)	6.110.000.000
	Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca	»	»	»
	Rubrica 7. — Economia montana e forestale	1.137.000.000	433.000.000 (+)	1.570.000.000
		7.010.000.000	2.820.000.000 (+)	9.830.000.000
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	Rubrica 2. — Agricoltura	68.500.000	21.500.000 (+)	90.000.000
	Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri- coli	»	1.250.000.000 (+)	1.250.000.000
	Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	47.051.272.500	16.158.035.150 (+)	63.209.307.650
	Rubrica 5. — Bonifica	36.550.000.000	35.800.000.000 (-)	750.000.000
	Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca	8.585.000.000	230.000.000 (+)	8.815.000.000
	Rubrica 7. — Economia montana e forestale	2.050.000.000	400.000.000 (+)	2.450.000.000
		94.304.772.500	17.740.464.850 (-)	76.564.307.650

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	CATEGORIA XIV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.</i>			
	Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	58.040.000.000	»	58.040.000.000
	Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca	»	»	»
	Rubrica 7. — Economia montana e forestale . .	»	»	»
		58.040.000.000	»	58.040.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	159.354.772.500	14.920.464.850 (-)	144.434.307.650
	TOTALE DEL TITOLO II . . .	159.354.772.500	14.920.464.850 (-)	144.434.307.650
	RIMBORSO DI PRESTITI . . .	50.000.000	»	50.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
RIASSUNTO PER SEZIONI				
Sezione X. — Azione ed interventi nel campo economico.				
	Titolo I	68.202.141.100	52.963.417.400 (+)	121.165.558.500
	Titolo II	159.354.772.500	14.920.464.850 (-)	144.434.307.650
		227.556.913.600	38.042.952.550 (+)	265.599.866.150
RIASSUNTO PER CATEGORIE				
CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>				
	Sezione X.	37.111.954.000	802.320.000 (+)	37.914.274.000
CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>				
	Sezione X.	7.585.000.000	765.000.000 (+)	8.350.000.000
CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>				
	Sezione X.	12.737.650.000	28.110.500.000 (+)	40.848.150.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
	Sezione X.	10.448.276.000	23.285.597.400 (+)	33.733.873.400
	CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
	Sezione X.	14.261.100	»	14.261.100
	CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
	Sezione X.	305.000.000	»	305.000.000
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	Sezione X.	7.010.000.000	2.820.000.000 (+)	9.830.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	Sezione X.	94.304.772.500	17.740.464.850 (-)	76.564.307.650
	CATEGORIA XIV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.</i>			
	Sezione X.	58.040.000.000	»	58.040.000.000
		227.556.913.600	38.042.952.550 (+)	265.599.866.150

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO PER RUBRICHE			
	Rubrica 1. — Servizi generali	34.088.104.000	21.111.920.000 (+)	55.200.024.000
	Rubrica 2. — Agricoltura	2.044.596.000	553.477.400 (+)	2.598.073.400
	Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agricoli	893.000.000	1.300.000.000 (+)	2.193.000.000
	Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari	105.912.152.500	17.757.955.150 (+)	123.670.107.650
	Rubrica 5. — Bonifica	46.080.761.100	35.075.000.000 (-)	11.005.761.100
	Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca	10.009.000.000	2.916.000.000 (+)	12.925.000.000
	Rubrica 7. — Economia montana e forestale	23.584.200.000	1.295.000.000 (+)	24.879.200.000
	Rubrica 8. — Alimentazione	4.945.100.000	28.183.600.000 (+)	33.128.700.000
		227.556.913.600	38.042.952.550 (+)	265.599.866.150
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funziona- mento e mantenimento)	68.202.141.100	52.963.417.400 (+)	121.165.558.500
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	159.354.772.500	14.920.464.850 (-)	144.434.307.650
	RIMBORSO DI PRESTITI	50.000.000	»	50.000.000
		227.606.913.600	38.042.952.550 (+)	265.649.866.150

Capitolo n. 1101. - *Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	Totale	
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969								
Ministro Segretario di Stato...	1070	»	1	5.341.100	»	»	»	445.092	»	5.786.192	
Sottosegretari di Stato	1040	»	3	15.447.900	»	»	»	1.287.324	»	16.735.224	
		»	4	20.789.000	»	»	»	1.732.416	»	22.521.416	
Indennità integrativa speciale										979.200	
Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato										599.384	
										Totale	24.100.000

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di agguanta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
RUOLI ORGANICI									
CARRIERA DEL PERSONALE									
<i>Ruolo amministrativo centrale e periferico.</i>									
Direttori generali	900	8	8	37.447.200	1.821.120	»	»	3.120.600	42.388.920
Ispettori generali	670	28	26	97.054.412	5.008.080	153.600	»	8.087.868	110.303.960
Direttori di divisione	500	72	78	212.672.460	15.707.160	345.600	»	17.722.705	246.447.925
Direttori di sezione	402	136	89	190.546.330	16.617.720	614.400	870.000	15.878.860	224.527.310
Consiglieri di I ^a classe	325	246	47	80.809.685	8.195.040	422.400	1.050.000	6.734.140	97.211.265
Consiglieri di II ^a classe	271		26	37.243.362	5.918.640	»	540.000	3.103.613	46.805.615
Consiglieri di III ^a classe	229		48	54.998.400	10.926.720	»	»	4.583.200	70.508.320
		490	322	710.771.849	64.194.480	1.536.000	2.460.000	59.230.986	838.193.315
<i>Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico</i>									
Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura	900	1	1	4.569.450	227.640	»	»	330.787	5.177.877
Ispettori generali	670	91	60	214.017.480	13.430.760	38.400	»	17.834.790	245.321.430
Ispettori capi	500	292	224	596.870.848	49.853.160	192.000	»	49.739.237	696.655.245
Ispettori superiori	402	553	413	863.657.340	93.332.400	115.200	1.860.000	71.971.445	1.030.936.385
Ispettori principali	325	990	128	214.959.360	28.455.000	115.200	200.000	17.913.280	261.642.840
Ispettori	271		281	402.514.797	63.966.840	»	»	33.542.899	500.024.536
Ispettori aggiunti	229		90	105.700.050	20.487.600	»	1.090.000	8.808.337	136.085.987
		1927	1197	2.402.289.325	269.753.400	460.800	3.150.000	200.190.775	2.875.844.300

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
<i>Ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria Tab. A</i>									
(RUOLO DEI DIRETTORI)									
Direttore ordinario alla 1 ^a classe	1040	22	»	»	»	»	»	»	»
Direttore ordinario alla 2 ^a classe	970		2	10.575.840	455.280	»	»	881.320	11.912.440
Direttore ordinario alla 3 ^a classe	800		9	39.172.320	2.048.760	»	5.100.000	3.264.360	49.585.440
Direttore ordinario alla 4 ^a classe	700		4	14.886.168	910.560	»	»	1.240.514	17.037.242
Direttore straordinario	580		4	12.048.960	910.560	»	»	1.004.080	13.963.600
		22	19	76.683.288	4.325.160	»	5.100.000	6.390.274	92.498.722
(RUOLO DEI DIRETTORI DI SEZIONE)									
Direttore di sezione alla 1 ^a classe	820	135	»	»	»	»	»	»	»
Direttore di sezione alla 2 ^a classe	750		»	»	»	»	»	»	»
Direttore di sezione alla 3 ^a classe	630		»	»	»	»	»	»	»
Direttore di sezione alla 4 ^a classe	580		»	»	»	»	»	»	»
Direttore di sezione straord...	500		»	»	»	»	»	»	»
		135	»	»	»	»	»	»	»
		157	19	76.683.288	4.325.160	»	5.100.000	6.390.274	92.498.722
<i>Ruolo degli sperimentatori</i>									
Sperimentatori alla 1 ^a classe	580	357	63	203.326.200	14.341.320	»	»	16.943.850	234.611.370
Sperimentatori alla 2 ^a classe	500		71	184.787.085	16.162.440	»	744.000	15.398.924	217.092.449
Sperimentatori alla 3 ^a classe	420		43	93.880.395	9.788.520	»	3.500.000	7.823.367	114.992.282
Sperimentatori alla 4 ^a classe	309		22	35.629.000	5.008.000	»	550.000	2.969.083	44.156.163
		357	199	517.622.680	45.300.360	»	4.794.000	43.135.224	610.852.264
<i>Ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria</i>									
Ispettori generali	670	25	5	»	»	»	»	»	»
Direttori di divisione	500		6	»	»	»	»	»	»
Direttori di sezione	402		7	»	»	»	»	»	»
Consiglieri di I ^a classe	325		»	»	»	»	»	»	»
Consiglieri di II ^a classe	271		7	»	»	»	»	»	»
Consiglieri di III ^a classe	229		»	»	»	»	»	»	»
			25	»	»	»	»	»	»

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale	
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969							
<i>Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica</i>										
(CARRIERA DEI DIRETTORI)										
Direttore superiore	900	3	2	9.584.700	455.280	»	»	798.725	10.838.705	
Direttore ordinario	670		»	»	»	»	»	»	»	
Direttore straordinario	500		»	»	»	»	»	»	»	
		3	2	9.584.700	455.280	»	»	798.725	10.838.705	
(CARRIERA DEGLI SPERIMENTATORI)										
Sperimentatore capo	500	2	1	2.602.635	227.640	»	»	216.886	3.047.161	
Sperimentatore superiore	402	4	2	4.082.780	455.280	»	»	340.233	4.878.293	
Sperimentatore	271		1	1	1.467.375	227.640	»	»	122.282	1.817.297
		6	4	8.152.790	910.560	»	»	679.401	9.742.751	
<i>Servizi di ecologia e difesa delle piante coltivate dall'avversità meteoriche.</i>										
Direttore	670	1	»	»	»	»	»	»	»	
Vice direttore	500	1	1	2.912.472	227.640	»	»	242.706	3.382.818	
Ecologi superiori	402	3	»	»	»	»	»	»	»	
Ecologi principali	325	9	2	3.358.740	455.280	»	»	279.895	4.093.915	
Ecologi	271		1	1	1.432.437	227.640	»	»	119.370	1.779.447
Ecologi aggiunti	229		3	3	3.437.400	682.920	»	»	286.450	4.406.770
		14	7	11.141.049	1.593.480	»	»	928.421	13.662.950	

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
<i>Servizio pesca.</i>									
Ispettori generali	670	1	2	6.968.010	227.640	38.400	»	580.668	7.814.718
Esperti capi	500	2	2	5.453.140	227.640	38.400	»	454.428	6.173.608
Esperti superiori	402	2	2	4.182.360	455.280	»	»	348.530	4.986.170
Esperti principali	325	6	1	1.679.370	227.640	»	»	139.948	2.046.958
Esperti	271		1	1.432.437	227.640	»	»	119.370	1.779.447
Esperti aggiunti	229	»	»	»	»	»	»	»	»
		11	8	19.715.317	1.365.840	76.800	»	1.642.944	22.800.901
<i>Ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi.</i>									
Ispettore generale analista	670	1	»	»	»	»	»	»	»
Direttore analista capo	500	9	»	»	»	»	»	»	»
Direttore analista superiore	402	20	12	24.496.680	2.731.680	»	»	2.041.390	29.269.750
Analista di 1 ^a classe	325	60	33	54.099.705	7.512.120	»	»	4.508.309	66.120.134
Analista di 2 ^a classe	271		6	8.804.250	1.365.840	»	»	733.688	10.903.778
		90	51	87.400.635	11.609.640	»	»	7.283.387	106.293.662
<i>Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi (Ruolo ad esaurimento).</i>									
Ispettore capo	500	2	»	»	»	»	»	»	»
Ispettore superiore	402	4	3	6.124.170	682.920	»	»	510.348	7.317.438
Ispettore principale	325	6	2	3.358.740	455.280	»	»	279.895	4.093.915
Ispettore	271		»	»	»	»	»	»	»
Ispettore aggiunto	229	»	»	»	»	»	»	»	»
		12	5	9.482.910	1.138.200	»	»	790.243	11.411.353
<i>Ruolo tecnico e ruolo amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. già collocati nella tabella allegata alla legge 22-2-1951, n. 64. (Ruolo ad esaurimento).</i>									
Ispettori generali	670	5	3	10.700.871	455.280	38.400	»	891.740	12.086.291
Ispettori capi o Direttori di Divisione	500	22	22	58.621.244	4.325.160	115.200	»	4.885.104	67.946.708
Ispettori superiori o Direttori di Sezione	402	38	22	47.101.340	5.008.080	»	»	3.925.112	56.034.532
Ispettori principali o Consiglieri di 1 ^a Classe	325	»	3	5.637.885	682.920	»	»	469.824	6.790.629
Ispettori o Consiglieri di 2 ^a Classe	271		»	»	»	»	»	»	»
Ispettori aggiunti o Consiglieri di 3 ^a Classe	229	»	»	»	»	»	»	»	»
		65	50	122.061.340	10.471.440	153.600	»	10.171.780	142.858.160

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
RUOLI AD ESAURIMENTO									
PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E SEZIONI DI RIFORMA									
<i>Ruolo amministrativo centrale e periferico</i>									
Ispettore generale	670	14	»	»	»	»	»	»	»
Direttore di divisione	500	36	»	»	»	»	»	»	»
Direttore di sezione	402	67	»	»	»	»	»	»	»
Consigliere di 1 ^a classe	325	125	4	6.397.600	910.560	»	»	533.133	7.841.293
Consigliere di 2 ^a classe	271		6	8.385.000	1.365.840	»	»	698.750	10.449.590
Consigliere di 3 ^a classe	229		1	1.174.445	227.640	»	»	97.871	1.499.956
		242	11	15.957.045	2.504.040	»	»	1.329.754	19.790.839
<i>Ruolo tecnico superiore della agricoltura centrale e periferica</i>									
Ispettore generale	670	6	»	»	»	»	»	»	»
Ispettore capo	500	20	»	»	»	»	»	»	»
Ispettore superiore	402	38	»	»	»	»	»	»	»
Ispettore principale	325	68	17	27.189.800	3.869.880	»	»	2.265.817	33.325.497
Ispettore	271		5	6.987.500	1.138.200	»	»	582.292	8.707.992
Ispettore aggiunto	229		1	1.174.445	227.640	»	»	97.871	1.499.956
		132	23	35.351.745	5.235.720	»	»	2.945.980	43.533.445
<i>Ruolo centrale e periferico superiore del Genio rurale</i>									
Ispettore generale	670	1	»	»	»	»	»	»	»
Ingegnere capo	500	2	»	»	»	»	»	»	»
Ingegnere superiore	402	2	»	»	»	»	»	»	»
Ingegnere principale	325	5	3	4.918.155	682.920	»	»	409.847	6.010.922
Ingegnere	271	»	»	»	»	»	»	»	»
		10	3	4.918.155	682.920	»	»	409.847	6.010.922

Captiolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultanti dalle Tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO									
<i>Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura.</i>									
Esperti capi	500	47	27	71.944.254	5.918.640	38.400	»	5.995.355	83.896.649
Esperti principali	402	244	198	414.053.640	44.617.440	76.800	420.000	34.504.470	493.672.350
Primi esperti	325	290	234	402.329.070	52.357.200	153.600	650.000	33.527.523	489.017.393
Esperti	271	752	176	264.406.912	40.064.640	»	290.000	22.033.910	326.795.462
Esperti aggiunti	229		146	171.468.970	33.235.440	»	»	14.239.081	218.993.491
Vice esperti	202		314	340.448.220	71.478.960	»	140.000	28.370.685	440.437.865
		1333	1095	1.664.651.066	247.672.320	268.800	1.500.000	138.721.024	2.052.813.210
<i>Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.</i>									
Ispettore capo	500	22	18	46.847.430	3.642.240	76.800	»	3.903.953	54.470.423
Segretario contabile principale	402	94	81	169.385.580	17.983.560	76.800	180.000	14.115.465	201.741.405
Primo segretario contabile	325	118	77	129.311.490	16.390.080	192.000	640.000	10.775.958	157.309.528
Segretario contabile	271	296	156	234.360.672	33.690.720	307.200	1.710.000	19.530.056	289.598.648
Segretario contabile aggiunto	229		16	18.791.120	3.642.240	»	»	1.565.927	23.999.287
Vice segretario contabile	202		36	93.243.780	19.577.040	»	170.000	7.770.315	120.761.135
		530	434	691.940.072	94.925.880	652.800	2.700.000	57.661.674	847.880.426
<i>Ruolo degli esperti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria</i>									
Esperto capo	500	5	3	7.808.305	682.920	»	»	650.659	9.141.484
Esperto principale	402	20	4	8.364.720	910.560	»	»	697.060	9.972.340
Primo esperto	325	35	10	17.193.550	2.276.400	»	»	1.432.791	20.902.741
Esperto	271	80	7	10.516.184	1.593.480	»	»	876.349	12.986.013
Esperto aggiunto	229		»	»	»	»	»	»	»
Vice esperto	202		26	27.518.790	5.918.640	»	»	2.293.233	35.730.663
		140	50	71.401.149	11.382.000	»	»	5.950.092	88.733.241

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13ª mensilità	Totale
		Idemittante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
<i>Ruolo di segretari contabili degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria</i>									
Ispettore capo	500	1	»	»	»	»	»	»	»
Segretario contabile principale	402	5	»	»	»	»	»	»	»
Primo segretario contabile . .	325	7	»	»	»	»	»	»	»
Segretario contabile	271	»	»	»	»	»	»	»	»
Segretario contabile aggiunto	229	12	»	»	»	»	»	»	»
Vice segretario contabile . . .	202	»	»	»	»	»	»	»	»
		25	»	»	»	»	»	»	»
<i>Servizi speciali per la pesca</i>									
Disegnatore cartografo	229	»	»	»	»	»	»	»	»
Vice disegnatore cartografo . .	202	1	»	»	»	»	»	»	»
		1	»	»	»	»	»	»	»
<i>Ruolo delle assistenti rurali.</i>									
Assistente principale	402	3	»	»	»	»	»	»	»
Primo assistente	325	24	»	»	»	»	»	»	»
Assistente	271	»	»	»	»	»	»	»	»
Assistente aggiunto	229	73	91	106.874.495	20.715.240	»	202.000	8.906.207	136.697.942
Vice assistente	202	»	»	»	»	»	»	»	»
		100	91	106.874.495	20.715.240	»	202.000	8.906.207	136.697.942
<i>Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione delle frodi.</i>									
<i>(Ruolo ad esaurimento).</i>									
Esperto tecnico superiore	500	1	»	»	»	»	»	»	»
Esperto tecnico principale . . .	402	5	»	»	»	»	»	»	»
Primo esperto tecnico	325	15	9	14.754.465	2.048.760	»	»	1.229.539	18.032.764
Esperto tecnico	271	»	15	21.486.555	3.414.600	»	»	1.790.546	26.691.701
Esperto tecnico aggiunto	229	75	25	29.361.125	5.691.000	»	»	2.446.760	37.498.885
Vice esperto tecnico	202	»	»	»	»	»	»	»	»
		96	49	65.602.145	11.154.360	»	»	5.466.845	82.223.350

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quota di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
RUOLO AD ESAURIMENTO									
PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E SEZIONI DI RIFORMA									
<i>Ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferica</i>									
Esperto capo	500	8	»	»	»	»	»	»	»
Esperto principale	402	40	»	»	»	»	»	»	»
Primo esperto	325	48	»	»	»	»	»	»	»
Esperto	271	126	30	41.925.000	6.829.200	»	»	3.493.750	52.247.950
Esperto aggiunto	229		2	2.291.600	455.280	»	»	190.967	2.937.847
Vice esperto	202		22	23.285.130	5.008.080	»	»	1.940.428	30.233.638
		222	54	67.501.730	12.292.560	»	»	5.625.145	85.419.435
<i>Ruolo tecnico centrale e periferico dei geometri</i>									
Geometra capo	500	13	»	»	»	»	»	»	»
Geometra principale	402	69	»	»	»	»	»	»	»
Primo geometra	325	80	»	»	»	»	»	»	»
Geometra	271	215	33	46.117.500	7.512.120	»	»	3.843.125	57.472.745
Geometra aggiunto	229		16	18.332.800	3.642.240	»	»	1.527.734	23.502.774
Vice geometra	202		11	11.642.585	2.504.040	»	»	970.214	15.116.819
		377	60	76.092.865	13.658.400	»	»	6.341.073	96.092.338
<i>Ruolo dei servizi contabili centrale e periferico</i>									
Segretario contabile capo . . .	500	25	»	»	»	»	»	»	»
Segretario contabile principale . .	402	114	»	»	»	»	»	»	»
Primo segretario contabile . . .	325	138	»	»	»	»	»	»	»
Segretario contabile	271	353	7	9.782.500	1.593.480	»	»	815.209	12.191.189
Segretario contabile aggiunto . .	229		8	9.166.400	1.821.120	»	»	763.867	11.751.387
Vice segretario contabile . . .	202		7	7.408.905	1.593.480	»	»	617.409	9.619.794
		630	22	26.357.805	5.008.080	»	»	2.196.485	33.562.370

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO									
<i>Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo.</i>									
Archivista superiore	325	33	24	40.304.880	4.780.440	115.200	»	3.358.740	48.559.260
Archivista capo	271	102	90	132.063.750	18.438.840	370.440	»	11.005.312	161.878.343
Primo archivista	229	227	182	224.175.770	38.471.160	535.080	85.000	18.681.315	281.948.325
Archivista	202	658	526	597.462.360	109.494.840	1.852.200	»	49.788.530	758.597.930
Applicato	180		68	63.574.560	15.479.520	»	»	5.297.897	84.351.977
Applicato aggiunto	157		122	100.065.010	27.772.080	»	250.000	8.338.751	136.425.841
		1020	1012	1.157.646.330	214.436.880	2.872.920	335.000	96.470.546	1.471.761.676
<i>Ruolo del personale esecutivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria</i>									
Archivista superiore	325	3	»	»	»	»	»	»	»
Archivista capo	271	13	»	»	»	»	»	»	»
Primo archivista	229	29	»	»	»	»	»	»	»
Archivista	202	85	»	»	»	»	»	»	»
Applicato	180		»	»	»	»	»	»	»
Applicato aggiunto	157		»	»	»	»	»	»	»
		130	»	»	»	»	»	»	»
<i>Servizi sussidiari della pesca.</i>									
Assistente tecnico capo	271	1	»	»	»	»	»	»	»
Primo assistente tecnico capo	229	1	»	»	»	»	»	»	»
Assistente tecnico	202	4	4	4.336.920	910.560	»	»	361.410	5.608.890
Aiuto assistente tecnico	180		1	1	934.920	227.640	»	»	77.910
		6	5	5.271.840	1.138.200	»	»	439.320	6.849.360
<i>Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli Istituti di incremento ippico.</i>									
Sorvegliante superiore	325	1	1	1.639.385	227.640	»	»	136.616	2.003.641
Sorvegliante capo	271	3	1	1.502.312	227.640	»	»	125.193	1.855.145
Primo sorvegliante	229	6	11	16.525.432	2.504.040	»	»	1.377.120	20.406.592
Sorvegliante	202		3	3	3.407.580	682.920	»	»	283.965
Sorvegliante aggiunto	180	22	»	»	»	»	»	»	»
Aiuto sorvegliante	157		1	1	820.205	227.640	»	»	68.350
		32	17	23.894.914	3.869.880	»	»	1.991.244	29.756.038

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
<i>Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici (Ruolo ad esaurimento).</i>									
Assistente tecnico superiore...	325	1	»	»	»	»	»	»	»
Assistente tecnico	270	4	»	»	»	»	»	»	»
Primo assistente tecnico	229	8	3	3.523.335	682.920	»	»	293.612	4.499.867
Assistente tecnico	202	4	4	4.336.920	910.560	»	»	361.410	5.608.890
Assistente tecnico aggiunto ..	180	33	5	4.674.600	1.138.200	»	»	389.550	6.202.350
Vice assistente tecnico	157	»	»	»	»	»	»	»	»
		46	12	12.534.855	2.731.680	»	»	1.044.572	16.311.107
RUOLO AD ESAURIMENTO									
PERSONALE ENTI RIFORMA									
<i>Ruolo della carriera esecutiva centrale e periferica</i>									
Archivista superiore	325	24	»	»	»	»	»	»	»
Archivisti capi	271	77	»	»	»	»	»	»	»
Primi archivisti	229	169	»	»	»	»	»	»	»
Archivisti	202	25	25	25.815.000	5.691.000	»	»	2.151.250	33.657.250
Applicati	180	502	41	36.506.400	9.333.240	»	»	3.042.200	48.881.840
Applicati aggiunti	157	12	12	9.842.460	2.731.680	»	»	820.205	13.394.345
		772	78	72.163.860	17.755.920	»	»	6.013.655	95.933.435
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO									
<i>Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici.</i>									
Commesso capo	180	1	1	1.046.220	227.640	»	»	87.185	1.361.045
Commesso	173	102	90	91.251.630	19.577.040	153.600	»	7.604.303	118.586.573
Usciere capo	159	432	432	418.867.200	96.747.000	268.800	310.000	34.905.600	551.098.600
Usciere	151	797	230	181.197.450	52.357.200	»	320.000	15.099.788	248.974.438
Inservente	142	18	18	13.206.510	4.097.520	»	90.000	1.100.543	18.494.573
		900	771	705.569.010	173.006.400	422.400	720.000	58.797.419	938.515.229
<i>Ruolo centrale e periferico del personale tecnico.</i>									
Capo autorimessa	173	1	54	59.994.000	12.292.560	»	»	4.999.500	77.286.060
Primo autista	159	»	»	»	»	»	»	»	»
Autista	151	160	35	27.573.525	7.967.400	»	»	2.297.794	37.838.719
		161	89	87.567.525	20.259.960	»	»	7.297.294	115.124.779

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L O (Funzioni o qualifica)	Ex Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
<i>Ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria</i>									
Preparatori capi	173	139	»	»	»	»	»	»	»
Preparatori	159		19	15.735.800	4.325.160	»	»	1.311.317	21.372.277
		139	19	15.735.800	4.325.160	»	»	1.311.317	21.372.277
<i>Ruolo degli uscieri degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria</i>									
Commessi	173	30	»	»	»	»	»	»	»
Uscieri capi	159	54	»	»	»	»	»	»	»
Uscieri	151		30	23.071.710	6.829.200	»	»	1.922.643	31.823.553
Inservienti	142		»	»	»	»	»	»	»
		84	30	23.071.710	6.829.200	»	»	1.922.643	31.823.553
<i>Ruolo degli autisti degli Istituti di sperimentazione agraria</i>									
Primo autista	159	»	»	»	»	»	»	»	»
Autista	151	40	»	»	»	»	»	»	»
		40	»	»	»	»	»	»	»

Capitolo n. 1111. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
<i>Ruolo degli Istituti di sperimentazione talassografica</i>									
Preparatori	157	2	1	920.230	227.640	»	»	76.686	1.224.556
Bidelli	151	2	2	1.838.234	455.280	»	»	153.186	2.446.700
		4	3	2.758.464	682.920	»	»	229.872	3.671.256
<i>Servizi di ecologia e di ecologia agraria.</i>									
Custodi	151	7	3	2.419.716	682.920	»	»	201.643	3.304.279
		7	3	2.419.716	682.920	»	»	201.643	3.304.279
<i>Servizi della pesca.</i>									
Capo piscicoltori	167	3	3	2.895.930	682.920	»	»	241.328	3.820.178
Piscicoltori	155	6	3	2.792.856	682.920	»	»	232.738	3.708.514
Preparatori	155	3	»	»	»	»	»	»	»
		12	6	5.688.786	1.365.840	»	»	474.066	7.528.692
<i>Istituti di incremento ippico.</i>									
Capi palafrenieri	173	100	169	164.058.778	38.471.160	»	»	13.671.565	216.201.503
Palafrenieri	159	150	»	»	»	»	»	»	»
		250	169	164.058.778	38.471.160	»	»	13.671.565	216.201.503
RUOLI AD ESAURIMENTO PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E SEZIONI DI RIFORMA									
<i>Ruolo centrale e periferico del del personale tecnico</i>									
Capo autorimessa	173	3	»	»	»	»	»	»	»
Primo autista	159	207	28	22.624.000	6.373.920	»	»	1.885.334	30.883.254
Autista	151	»	1	769.057	227.640	»	»	64.088	1.060.785
		210	29	23.393.057	6.601.560	»	»	1.949.422	31.944.039
<i>Ruolo del personale addetto agli uffici centrale e periferico</i>									
Commesso capo	180	1	»	»	»	»	»	»	»
Commesso	173	43	»	»	»	»	»	»	»
Usciere capo	159	16	12.928.000	3.642.240	»	»	1.077.334	17.647.574	
Usciere	151	5	3.751.500	1.138.200	»	»	312.625	5.202.325	
Inserviente	142	3	2.201.085	682.920	»	»	183.424	3.067.429	
		370	24	18.880.585	5.463.360	»	»	1.573.383	25.917.328

Capitolo n. 1111. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o Qualifica)	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale di servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o aprile 1969						
<i>Ruoli ad esaurimento ex G.M.A. (legge 22-12-1960, n. 1600).</i>									
Impiegati	500	1	»	»	»	»	»	»	»
	271	2	2	3.423.874	455.280	»	380.000	285.323	4.544.477
	229	2	»	»	»	»	»	»	»
	202	1	»	»	»	»	»	»	»
	180	2	12	12.287.520	2.731.680	»	570.000	1.023.960	16.613.160
	151	»	»	»	»	»	»	»	»
	131	19	»	»	»	»	»	»	»
		27	14	15.711.394	3.186.960	»	950.000	1.309.283	21.157.637
		11.205	6.037	9.137.920.779	1.337.157.360	6.444.120	21.911.000	761.493.530	11.264.926.789
PERSONALE NON DI RUOLO — DEL MINISTERO:									
I/A	187	2	»	»	»	»	»	»	»
I/B	170	4	»	»	»	»	»	»	»
II	155	62	8	7.458.240	1.821.120	»	204.190	621.520	10.105.070
III	144	182	22	17.930.000	5.008.080	»	641.530	1.494.167	25.073.777
IV	136	52	12	9.437.820	2.731.680	»	190.290	786.485	13.146.275
		302	42	34.826.060	9.560.880	»	1.036.010	2.902.172	48.325.122
Ministero Africa Contratto tipo:									
Cat. 1 grado VI	500	4	1	2.974.440	119.280	»	»	247.870	3.341.590
Cat. 1 grado VII	402	»	»	»	»	»	»	»	»
Cat. 2 grado IX	271	1	»	»	»	»	»	»	»
Cat. 4 Agente tecnico	173	1	»	»	»	»	»	»	»
		6	1	2.974.440	119.280	»	»	247.870	3.341.590

Capitolo n. 1112. - *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio.*

QUALIFICA	Ex coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per paga al personale di servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegni di sede	13 ^a mensilità	Soprassoldi fissi e percentuali	Compensi di cottimo	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969							
<i>Operai di ruolo.</i>										
Capo operaio	193	»								
Specializzati	167	67	33	38.237.760	7.512.120	»	3.186.480	1.725.195	»	50.661.555
Qualificati	157	122	105	110.917.800	23.892.200	»	9.243.150	4.079.670	»	148.132.820
Comuni	151	146	112	111.968.640	25.495.680	»	9.330.720	6.182.700	»	152.977.740
Manovali	148	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Operaie comuni	151	1	»	»	»	»	»	»	»	»
		337	250	261.124.200	56.900.000	»	21.760.350	11.987.565	»	351.772.115
<i>Ruolo speciale ad esaurimento (legge 22-12-1960, n. 1600).</i>										
Qualificati	157	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO										
Palafrenieri specializzati.	173	250	»	»	»	»	»	»	»	»
Guardie scuderia-qualificate	159		»	»	»	»	»	»	»	»
Totale . . .		587	250	261.124.200	56.900.000	»	21.760.350	11.987.565	»	351.772.115
Indennità integrativa speciale										61.200.000
Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato										14.317.361
Aumenti periodici, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, ecc.										21.710.524
									Totale . .	449.000.000

Capitolo n. 1405. - *Concorso nell'ammortamento di mutui.*

Numero		, DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1	1	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi e dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle province, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660; e regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831)	60.340	»	60.340
2	2	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2% sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio (ai sensi degli artt. 55 e 57 del T.U. 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al regio decreto-legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al regio-decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751)	35.660	22.600 (-)	13.060
			96.000	22.600 (-)	73.400

Capitolo n. 1701. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	Assegno mensile	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969								
RUOLI ORGANICI											
CARRIERA DIRETTIVA											
<i>Ruolo tecnico superiore forestale.</i>											
Ispettori generali	670	30	22	78.473.065	4.419.360	76.800	»	6.715.420	2.948.880	»	92.633.525
Ispettori capi	500	100	92	245.143.430	18.480.960	115.200	»	20.998.744	11.106.240	»	295.844.574
Ispettori superiori	402	210	90	192.687.300	18.079.200	38.400	»	16.505.385	10.238.400	»	237.548.685
Ispettori principali	325		47	82.688.980	9.441.360	»	»	7.078.656	4.720.680	»	103.929.676
Ispettori	271	360	35	51.358.125	7.030.800	»	»	4.402.135	2.872.800	»	65.663.860
Ispettori aggiunti	229		18	21.140.010	3.615.840	»	845.820	1.815.664	1.477.440	»	28.894.775
		700	304	671.490.910	61.067.520	230.400	845.820	57.516.005	33.364.440	»	824.515.095
CARRIERA DI CONCETTO											
<i>Ruolo dei Coadiutori.</i>											
Coadiutori Capi	500	13	12	31.975.230	2.410.560	»	»	2.738.965	»	»	37.124.755
Coadiutori principali ...	402	70	43	92.061.710	8.637.840	76.800	»	7.885.905	»	»	108.662.255
Primi coadiutori	325	97	13	22.351.615	2.611.440	»	»	1.914.610	»	»	26.877.665
Coadiutori	271		40	61.490.000	8.035.200	»	»	5.263.925	»	»	74.789.125
Coadiutori aggiunti	229	220	2	2.406.180	401.760	»	»	206.515	»	»	3.014.455
Vice coadiutori	202		310	336.111.300	62.272.800	82.320	480.000	28.939.275	»	»	427.885.695
		400	420	546.396.035	84.369.600	159.120	480.000	46.949.195	»	»	678.353.950
<i>Ruolo dei servizi Contabili.</i>											
Segretari Contabili Capi	500	5	4	10.658.410	803.520	38.400	»	912.990	»	»	12.413.320
Segretari Contabili Principali	402	23	11	23.550.670	2.209.680	»	»	2.017.325	»	»	27.777.675
1° Segretari	325	32	5	8.596.775	1.004.400	»	»	736.390	»	»	10.337.565
Segretari contabili	271		21	32.282.250	4.218.480	»	»	2.763.560	»	»	39.264.290
Segretari contabili aggiunti	229	70	1	1.203.090	200.880	»	»	103.260	»	»	1.507.230
Vice segretari contabili.	202		143	155.044.890	28.725.840	41.160	»	13.349.410	»	»	197.161.300
		130	185	231.336.085	37.162.800	79.560	»	19.882.935	»	»	288.461.380

Capitolo n. 1701. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad <i>personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	Assegno mensile	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969								
CARRIERA ESECUTIVA											
Archivista superiore ...	325	15	11	18.473.070	2.209.680	»	»	1.583.400	»	»	22.266.150
Archivisti capi	271	45	37	54.292.875	7.432.560	123.480	»	4.653.685	»	»	66.502.600
Primi archivisti	229	100	79	97.307.065	15.869.520	288.120	»	8.345.920	»	»	121.810.625
Archivisti	202	290	109	123.808.740	21.895.920	82.320	900.000	10.644.395	»	»	157.331.375
Applicati	180		163	156.020.340	32.743.440	230.400	720.000	13.490.695	»	»	203.204.875
Applicati aggiunti	157		278	228.016.990	55.844.640	537.600	3.060.000	19.009.755	»	»	306.468.985
		450	677	677.919.080	135.995.760	1.261.920	4.680.000	57.727.850	»	»	877.584.610
CARRIERA DIRETTIVA											
<i>Ruolo ad esaurimento.</i>											
Ispettori generali	670	1	1	3.649.910	200.880	»	»	312.160	134.040	»	4.296.990
Ispettori capi	500	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		6	1	3.649.910	200.880	»	»	312.160	134.040	»	4.296.990
<i>Personale nella posizione di «Fuori Ruolo» addetti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (art. 7 del regio decreto-legge 18-11-1929, n. 2071).</i>											
Ispettori generali	670	24	28	99.874.810	5.624.640	»	»	8.546.900	3.753.120	»	117.799.470
Ispettori capi	500	4	1	2.664.605	200.880	»	»	228.245	120.720	»	3.214.450
Ispettori superiori	402	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ispettori principali	325	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marescialli maggiori	271	10	8	12.018.500	1.607.040	»	»	1.029.495	2.790.720	»	17.445.755
		40	37	114.557.915	7.432.560	»	»	9.804.640	6.664.560	»	138.459.675
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE E GUARDIE SCELTE											
<i>Ruolo del personale esecutivo.</i>											
Marescialli maggiori	271	200	132	198.305.250	26.516.160	82.320	427.800	16.986.645	46.046.880	»	288.365.055
Marescialli capi	229	220	171	210.626.685	34.350.480	82.320	220.500	18.065.225	56.111.940	»	319.457.150
Marescialli ordinari	202	260	218	236.362.140	43.791.840	123.480	312.000	20.350.845	69.271.680	»	370.211.985
Brigadieri	180	1.300	801	784.581.440	160.904.880	76.800	6.526.800	67.780.620	240.636.420	»	1.260.456.960
Vice brigadieri	157	—	189	155.545.110	37.966.320	»	8.280.000	13.529.095	54.953.640	»	270.274.165
Guardie scelte (173)	131	1.500	470	437.278.600	94.413.600	38.400	»	37.849.830	91.368.000	»	660.948.430
Guardie (155)	128	1.800	1854	1.546.606.800	200.880.000	»	»	134.445.895	266.400.000	»	2.148.332.695
		5.280	3.835	3.569.256.025	598.823.280	403.320	15.767.100	309.008.155	824.788.560	»	5.318.046.440

Capitolo n. 1701. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	Assegno mensile	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969								
<i>Ruolo ad esaurimento del personale già addetto al soppresso commissariato per i servizi della Real Casa (D.P.R. 2-5-1953, n. 604).</i>											
Sorveglianti Capi	180	6	5	4.897.200	1.004.400	»	»	423.100	1.502.100	»	7.826.800
Sorveglianti di I ^a Cl.	173	11	5	4.651.900	1.004.400	»	»	402.660	972.000	»	7.030.960
Sorveglianti di II ^a Cl.	173	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sorveglianti di III ^a Cl.	—	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		49	10	9.549.100	2.008.800	»	»	825.760	2.474.100	»	14.857.760
CARRIERA ESECUTIVA RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO											
(legge 22 dicembre 1960, n. 1600).											
Archivisti capi	271	1	1	1.467.375	200.880	»	»	125.775	»	»	1.794.030
Primi archivisti	229	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Applicati	180	2	2	1.914.360	401.760	»	»	165.530	»	»	2.481.650
Impiegati	131	18	15	11.010.150	3.013.200	»	»	962.515	»	»	14.985.865
		22	18	14.391.885	3.615.840	»	»	1.253.820	»	»	19.261.545
<i>Personale tecnico inferiore ruolo separato e limitato (legge 22 dicembre 1960, n. 1600).</i>											
Marescialli maggiori	271	2	2	3.004.625	401.760	»	»	257.375	697.680	»	4.361.440
Marescialli capi	229	1	1	1.260.380	200.880	»	»	105.030	328.140	»	1.894.430
Marescialli ordinari	202	3	3	3.407.580	602.640	»	»	292.965	953.280	»	5.256.465
Brigadieri	180	4	2	1.958.880	401.760	»	»	169.240	600.840	»	3.130.720
Guardie scelte	173	17	15	13.955.700	3.013.200	»	»	1.207.975	2.916.000	»	21.092.875
		27	23	23.587.165	4.620.240	»	»	2.032.585	5.495.940	»	35.735.930
Totale		49	41	37.979.050	8.236.080	»	»	3.286.405	5.495.940	»	54.997.475

Capitolo n. 1701. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

QUALIFICA	Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad <i>personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	Assegno mensile	Totale
		Risultante dal contingente autorizzato	Coperti al 1° aprile 1969								
PERSONALE NON DI RUOLO											
catg. I/B	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» II	155	»	42	35.077.035	8.436.960	38.400	1.320.000	3.049.085	»	»	47.921.480
» III	144	»	88	67.043.020	17.677.440	»	3.240.000	5.850.920	»	»	93.811.380
» IV	136	»	4	2.940.770	803.520	38.400	300.000	257.065	»	»	4.339.755
		»	134	105.060.825	26.917.920	76.800	4.860.000	9.157.070	»	»	146.072.615
TOTALI GENERALI...	7.104	5644	5.967.194.935	963.215.200	2.211.120	26.632.920	514.470.175	872.921.610	»	»	8.345.645.990
Indennità integrativa speciale											1.380.672.000
Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato											575.300.000
Aumenti biennali di stipendio, variazione nella aggiunta di famiglia, promozione in corso, nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi											1.398.382.010
TOTALE GENERALE . . .											11.700.000.000

Capitolo n. 1702. - *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio.*

Categoria d'iscrizione	QUALIFICA	Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per salario al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Assegno mensile	Totale
			Risultante dal contingente autorizzato	Coperti al 1° aprile 1969							
	Capi operai	133	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^a	Operai specializzati	167	616	497	575.883.840	158.688.000	153.600	»	47.990.320	»	782.715.760
2 ^a	Operai qualificati	157	804	692	731.001.120	223.155.000	345.600	»	60.916.760	»	1.015.418.480
3 ^a	Operai comuni	151	274	»	»	»	»	»	»	»	»
4 ^a	Operai manovali	148	11	230	229.935.600	71.409.600	76.800	»	19.161.300	»	320.583.300
6 ^a	Operaie comuni	139	4	»	»	»	»	»	»	»	»
			1709	1419	1.536.820.560	453.252.600	576.000	»	128.068.380	»	2.118.717.540
	Indennità integrativa speciale										347.371.200
	Indennità di seconda lingua (legge 23 ottobre 1961, n. 1165; decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807)										1.296.000
	Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e fondo indennità ed assegni ..										202.197.445
	Aumenti periodici, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia e nuove immissioni										180.417.815
										Totale . . .	2.850.000.000

Capitolo n. 1821. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Coefficiente	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Assegno mensile	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969							
RUOLO AD ESAURIMENTO (legge 6 marzo 1958, n. 199).										
CARRIERA DIRETTIVA										
Ispettori generali e Direttori compartimentali .	670	14	28	106.842.820	4.731.040	115.200	»	8.903.568	»	120.592.628
Direttori di divisione e Ispettori capi	500	40	41	116.870.705	6.691.760	268.800	»	9.739.225	»	133.570.490
Direttori di sezione e Ispettori superiori	402	110	102	233.614.680	14.725.760	729.600	»	19.467.886	»	268.537.926
Consiglieri di 1 ^a classe..	325	250	32	58.857.920	614.636	192.000	148.845	4.904.825	»	64.718.226
Consiglieri di 2 ^a classe..	271									
Consiglieri di 3 ^a classe..	229									
		414	203	516.186.125	26.763.196	1.305.600	148.845	43.015.504	»	587.419.270
CARRIERA DI CONCETTO										
Segretari capi.....	500	15	42	117.831.210	6.408.920	115.200	»	9.976.767	»	134.332.097
Segretari principali	402	105	93	213.001.620	11.202.800	883.200	»	17.750.131	»	242.837.751
Primi segretari.....	325	165	146	268.539.260	22.045.200	614.400	»	22.378.268	»	313.577.128
Segretari	271	490	204	326.859.340	23.048.200	971.040	1.226.633	27.238.280	»	379.343.493
Segretari aggiunti.....	229									
Vice segretari.....	202									
		775	485	926.231.430	62.705.120	2.583.840	1.226.633	77.343.446	»	1.070.090.469
CARRIERA ESECUTIVA										
Archivisti capi.....	271	32	118	189.640.750	14.216.040	1.382.400	»	15.803.396	»	221.042.586
Primi archivisti	229	320	283	397.220.215	20.826.160	3.543.980	1.757.184	33.101.675	»	456.449.214
Archivisti	202	820	379	462.925.415	38.512.320	3.555.360	1.227.930	38.577.117	»	544.798.142
Applicati	180									
Applicati aggiunti.....	157									
		1.172	780	1.049.786.380	73.554.520	8.481.740	2.985.114	87.482.188	»	1.222.289.942

Capitolo n. 1821. - *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

R U O L I (Funzioni o qualifica)	Coefficiente	Numero dei posti		Spese annue per stipendio al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	Assegno mensile	Totale
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969							
PERSONALE NON DI RUOLO										
Esperti di 3 ^a classe	402	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avventizi di 1 ^a categ. . .	170	»	3	2.753.520	610.160	»	2.122.219	229.459	»	5.715.349
Avventizi di 2 ^a categ. . .	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avventizi di 3 ^a categ. . .	144	»	5	4.694.690	423.650	»	1.500.000	391.261	»	7.009.601
Avventizi di 4 ^a categ. . .	136	»	4	3.145.940	236.530	»	428.708	262.161	»	4.073.339
Totale . . .		»	12	10.594.150	1.270.340	»	4.050.918	882.881	»	16.798.289
TOTALE GENERALE . . .		2.696	1674	2.698.598.778	196.257.564	12.678.380	8.562.270	225.039.906	»	3.141.136.898
Indennità integrativa speciale										409.795.200
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato										138.563.691
Importo differenziale tra la spesa per aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e la somma da dedurre per comandi presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia										95.504.211
TOTALE GENERALE										3.785.000.000

Capitolo n. 5270. - *Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ecc.*

Numero		ARTICOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1	1	Concorso negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, modificato dai regi decreti 5 giugno 1933, n. 730, 6 luglio 1933, n. 939 e 10 dicembre 1934, n. 2237	10.700.000	21.000 (+)	10.721.000
2	2	Concorso negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo ai sensi del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, modificato dai regi decreti 5 giugno 1933, n. 730, 6 luglio 1933, n. 939; 10 dicembre 1934, n. 2237 e 8 giugno 1936, n. 1203	4.450.000	47.000 (-)	4.403.000
3	3	Concorso negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107, regi decreti 5 giugno 1933, n. 730; 10 dicembre 1934, n. 2237; 8 giugno 1936, n. 1203 e legge 25 luglio 1956, n. 858).	10.200.000	5.000 (+)	10.205.000
			25.350.000	21.000 (-)	25.329.000

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1970

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

per l'anno finanziario 1970

NOTA PRELIMINARE

Le previsioni dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1970 pareggiano nella complessiva somma di milioni 6.273 così suddivise:

Entrate correnti	milioni	5.853
Entrate in conto capitale	»	420
	<hr/>	
Totale	milioni	6.273
	<hr/>	
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	milioni	3.043
Spese in conto capitale (o di investimento)	»	3.230
	<hr/>	
Totale	milioni	6.273
	<hr/>	

Nel corso dell'esercizio, sia le entrate che le spese si incrementeranno di milioni 5.000 per il versamento che sarà effettuato, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970, in relazione alle entrate da acquisire con le previste operazioni di mutuo.

Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970, rispetto a quello per l'anno finanziario 1969, presenta un aumento netto di milioni 423 dovuto all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle previste entrate della nuova gestione.

Tra le variazioni determinate dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle previste entrate della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle dovute:

- alla somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 29 novembre 1965, n. 1322 (+ milioni 300);
- agli interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi (+ milioni 22,5);
- ai canoni e proventi vari derivanti dall'amministrazione dei beni dell'Azienda (+ milioni 20);
- ai contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nei terreni della Azienda (+ milioni 70);
- alla somma da versare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per studi e ricerche e per la redazione di piani (+ milioni 10).

Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970, rispetto a quello per l'anno finanziario 1969, presenta un aumento netto di milioni 423 dovuto, esclusivamente, all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle occorrenze della nuova gestione.

Tra le variazioni conseguenti alla esigenza di adeguare le dotazioni di bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione, sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle dovute:

- all'allestimento ed alla utilizzazione di prodotti delle foreste demaniali e alla raccolta ed alla lavorazione di semi forestali (+ milioni 20);
- alle imposte e sovrimposte gravanti le proprietà immobiliari dell'Azienda (+ milioni 50);
- alla manutenzione, noleggio, ed esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi dell'Azienda (+ milioni 50);
- all'amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei vivai dell'Azienda (+ milioni 50);
- alla costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati (+ milioni 50);
- ai lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi (+ milioni 50);
- alle spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico (+ milioni 100);

Così illustrate le principali variazioni proposte si passa ad analizzare la composizione delle entrate e delle spese correnti e delle entrate e delle spese in conto capitale sotto il profilo economico.

Le entrate correnti, nel complessivo importo di milioni 5.853 concernono:

- la vendita di beni e servizi (milioni 1.500), riguardante la vendita dei prodotti delle foreste demaniali;
- i trasferimenti (milioni 3.060), riguardanti la somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti, ai termini della legge 29 novembre 1965, n. 1322, quale apporto di fondi alla Azienda da destinare al perseguimento delle sue finalità e per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico e i contributi dello Stato per il funzionamento, la conservazione e la valorizzazione dei parchi nazionali dello Stelvio e del Circeo;
- i redditi (milioni 823), concernenti, principalmente, interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi; canoni e proventi vari derivanti dall'amministrazione dei beni dell'Azienda e utili derivanti dall'esercizio di imprese agrarie e zootecniche in partecipazione;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le poste compensative delle spese (milioni 370) costituite da entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione dei patrimoni silvo-forestali di Comuni ed altri Enti;
- le somme non attribuibili (milioni 100), riguardanti entrate diverse.

Le entrate in conto capitale, nel complessivo importo di milioni 420, concernono:

- la vendita di beni patrimoniali (milioni 200), riguardante il provento della vendita di terreni dell'Azienda da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale;
- gli ammortamenti (milioni 40), concernenti la somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali;
- i trasferimenti (milioni 130), costituiti dai contributi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario e per studi e ricerche;
- rimborsi di anticipazioni (milioni 50), riguardanti il rimborso delle anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie.

Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 3.043, concernono:

- le spese per il personale in attività di servizio (milioni 185,3), concernenti le competenze accessorie dovute al personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio presso l'Azienda;
- l'acquisto di beni e servizi (milioni 2.235,8), concernente, principalmente, il rimborso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli altri assegni fissi del personale addetto ai servizi della Azienda; l'allestimento e l'utilizzazione dei prodotti delle foreste demaniali; le imposte, sovrime, canoni e censi gravanti la proprietà immobiliare dell'Azienda; gli interventi intesi a favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive; la manutenzione e l'esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici; la somma, a valere sul reddito netto della gestione, da versare allo Stato e l'amministrazione, coltivazione e governo delle foreste di proprietà dell'Azienda;
- i trasferimenti (milioni 62,6), concernenti, soprattutto, gli interventi assistenziali a favore del personale e la somma da versare allo Stato quale concorso nel contributo a favore del Parco Nazionale d'Abruzzo;
- le poste correttive e compensative delle entrate (milioni 370), concernenti l'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti;
- gli ammortamenti (milioni 40), riguardanti la somma da versare in entrata per l'ammortamento di beni patrimoniali;
- le somme non attribuibili (milioni 149,4), concernenti il fondo di riserva per nuove e maggiori spese.

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di milioni 3.230 concerne spese di investimento formate da:

- costituzione di capitali fissi (milioni 3.180), riguardante, principalmente, la costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati; i lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi; la costituzione e l'esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico; l'acquisto di mezzi di trasporto, di altri macchinari tecnici e l'acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale;
- anticipazioni (milioni 50), riguardanti le anticipazioni per la partecipazione allo esercizio di imprese agrarie.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI					
CATEGORIA I. — <i>Vendita di beni e servizi.</i>					
101	101	Vendita dei prodotti delle foreste demaniali e dei terreni agrari dell'Azienda	1.500.000.000	»	1.500.000.000
			1.500.000.000	»	1.500.000.000
CATEGORIA II. — <i>Trasferimenti.</i>					
111	111	Contributo dello Stato nella spesa per l'amministrazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio (leggi 24 aprile 1935, n. 740 e 20 dicembre 1965, n. 1434)	50.000.000	»	50.000.000
112	112	Contributo dello Stato per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (legge 28 febbraio 1961, n. 199).	10.000.000	»	10.000.000
113	113	Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti, ai termini della legge 29 novembre 1965, n. 1322, quale apporto di fondi all'Azienda, da destinare al perseguimento delle sue finalità e per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico	2.700.000.000	(a) 300.000.000 (+)	3.000.000.000
114	114	Contributi della Cassa per il mezzogiorno e di altri Enti, associazioni e privati per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale della Calabria (art. 14 della legge 2 aprile 1968, n. 503)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			2.760.000.000	300.000.000 (+)	3.060.000.000
CATEGORIA III. — <i>Redditi.</i>					
121	121	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi	377.500.000	(a) 22.500.000 (+)	400.000.000
122	122	Canoni e proventi vari derivanti dall'amministrazione dei beni dell'Azienda	350.000.000	(a) 20.000.000 (+)	370.000.000

(a) Aumento che si propone per adeguare lo stanziamento al previsto gettito delle entrate.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

ENTRATA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
123	123	Utili netti derivanti dall'esercizio di imprese agrarie e zootecniche in partecipazione attuate nei terreni della Azienda	50.000.000	»	50.000.000
124	124	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	500.000	(a) 1.000.000 (+)	1.500.000
125	125	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285)	2.000.000	(a) 500.000 (-)	1.500.000
126	126	Entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco nazionale della Calabria (legge 2 aprile 1968, n. 503)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			780.000.000	43.000.000 (+)	823.000.000
		CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese.			
141	141	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione a cura dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti (b)	370.000.000	»	370.000.000
142	142	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			370.000.000	»	370.000.000
		CATEGORIA V. — Somme non attribuibili.			
151	151	Entrate diverse	100.000.000	»	100.000.000
			100.000.000	»	100.000.000

(a) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento al previsto gettito delle entrate.

(b) Modifica che si propone per una più esatta denominazione del capitolo.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI. — <i>Vendita di beni patrimoniali.</i>				
521	521	Indennità annue da corrisondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimenti di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'art. 50 del testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 .	<i>per memoria</i>	» <i>per memoria</i>
522	522	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	<i>per memoria</i>	» <i>per memoria</i>
523	523	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	200.000.000	» 200.000.000
			200.000.000	» 200.000.000
CATEGORIA VII. — <i>Ammortamenti.</i>				
541	541	Somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali	40.000.000	» 40.000.000
			40.000.000	» 40.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

ENTRATA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA VIII. — Trasferimenti.			
551	551	Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nei terreni dell'Azienda (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e leggi 25 luglio 1952, n. 991, 18 agosto 1962, n. 1360, e 18 gennaio 1968, n. 13)	30.000.000	(a) 70.000.000 (+)	100.000.000
552	552	Somma da versare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per studi e ricerche, per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti (art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991; art. 1, lettera d) della legge 18 agosto 1962, n. 1360 e legge 18 gennaio 1968, n. 13)	20.000.000	(a) 10.000.000 (+)	30.000.000
556	556	Somma da versare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato (artt. 29 e 45, lettera z), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			50.000.000	80.000.000 (+)	130.000.000

a) Aumento che si propone per adeguare lo stanziamento al previsto gettito delle entrate.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA IX. — Rimborsi di anticipazioni.			
571	571	Rimborso delle anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie per la gestione dei complessi agro-pascolivi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	50.000.000	»	50.000.000
			50.000.000	»	50.000.000
		CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva.			
581	581	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»
		ACCENSIONE DI PRESTITI			
601	601	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito (art. 58 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 ed art. 6 della legge 25 luglio 1952, n. 991) . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

ENTRATA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI			
	CATEGORIA I. — <i>Vendita di beni e servizi</i>	1.500.000.000	»	1.500.000.000
	CATEGORIA II. — <i>Trasferimenti</i>	2.760.000.000	300.000.000 (+)	3.060.000.000
	CATEGORIA III. — <i>Redditi</i>	780.000.000	43.000.000 (+)	823.000.000
	CATEGORIA IV. — <i>Poste compensative delle spese</i>	370.000.000	»	370.000.000
	CATEGORIA V. — <i>Somme non attribuibili</i>	100.000.000	»	100.000.000
	Totale del Titolo I	5.510.000.000	343.000.000 (+)	5.853.000.000
	TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA VI. — <i>Vendita di beni patrimoniali</i>	200.000.000	»	200.000.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1970			
	CATEGORIA VII. — <i>Ammortamenti</i>	40.000.000	»	40.000.000
	CATEGORIA VIII. — <i>Trasferimenti</i>	50.000.000	80.000.000 (+)	130.000.000
	CATEGORIA IX. — <i>Rimborsi di anticipazioni</i>	50.000.000	»	50.000.000
	CATEGORIA X. — <i>Prelevamenti dai fondi di riserva</i>	»	»	»
	Totale del Titolo II	340.000.000	80.000.000 (+)	420.000.000
	ACCENSIONE DI PRESTITI	»	»	»
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — <i>Entrate correnti</i>	5.510.000.000	343.000.000 (+)	5.853.000.000
	TITOLO II. — <i>Entrate in conto capitale</i>	340.000.000	80.000.000 (+)	420.000.000
	<i>Accensione di prestiti</i>	»	»	»
		5.850.000.000	423.000.000 (+)	6.273.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO I. - SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)					
<i>CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio.</i>					
101	101	Compensi per lavoro straordinario	30.000.000	(a) 7.000.000 (+)	37.000.000
102	102	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	10.000.000	(a) 3.000.000 (+)	13.000.000
103	103	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale.	105.000.000	(a) 15.000.000 (+)	120.000.000
104	104	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	2.000.000	»	2.000.000
105	105	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi- menti.	10.000.000	(a) 2.000.000 (+)	12.000.000
106	106	Indennità giornaliera al personale in servizio presso il Centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324)	1.260.000	»	1.260.000
			158.260.000	27.000.000 (+)	185.260.000
<i>CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi.</i>					
131	131	Rimborso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli altri assegni fissi del personale civile e militare addetto ai servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (artt. 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	150.000.000	»	150.000.000

a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
132	132	Spese per l'allestimento e la utilizzazione di prodotti di foreste demaniali e per la raccolta e la lavorazione di semi forestali	450.000.000	(a) 20.000.000 (+)	470.000.000
133	133	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti la proprietà immobiliare dell'Azienda; contributo consorziale di bonifica	250.000.000	(a) 50.000.000 (+)	300.000.000
134	134	Spese per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (legge 28 febbraio 1961, n. 199)	14.000.000	»	14.000.000
135	135	Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio (leggi 24 aprile 1935, n. 740 e 20 dicembre 1965, n. 1434)	50.500.000	(a) 1.000.000 (+)	51.500.000
136	136	Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti per la utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	200.000	»	200.000
137	137	Interventi intesi a favorire le attività utili per l'incremento e il miglioramento dell'economia delle regioni boschive (art. 2 - lettera b) - della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	70.000.000	»	70.000.000
138	138	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi dell'Azienda	150.000.000	(a) 50.000.000 (+)	200.000.000
139	139	Somma, a valere sul reddito netto della gestione, da versare allo Stato per concorso nelle spese per il Corpo forestale (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).	75.000.000	»	75.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
140	140	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Azienda - di consigli, comitati e commissioni	4.600.000	» (a)	4.600.000
141	141	Fitto di locali e di terreni	22.000.000	6.000.000 (+)	28.000.000
142	142	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	15.000.000	(a) 10.000.000 (+)	25.000.000
143	143	Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il riscaldamento, la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti	60.000.000	(a) 20.000.000 (+)	80.000.000
144	144	Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili di ufficio	10.000.000	»	10.000.000
145	145	Spese per assistenza sanitaria e per interventi di pronto soccorso	3.500.000	(a) 2.000.000 (+)	5.500.000
146	146	Spese casuali	2.000.000	»	2.000.000
147	147	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei vivai dell'Azienda, compresa la manutenzione ordinaria delle strade e fabbricati - Acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'Azienda - Acquisto di mobili e suppellettili per arredamento delle case forestali	550.000.000	(a) 50.000.000 (+)	600.000.000
148	148	Spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale della Calabria (legge 2 aprile 1968, n. 503)	150.000.000	»	150.000.000
			2.026.800.000	209.000.000 (+)	2.235.800.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
		<i>CATEGORIA IV. — Trasferimenti.</i>			
161	161	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	9.000.000	»	9.000.000
162	162	Contributo allo Stato per le spese relative alla istruzione forestale nell'Università di Firenze, facoltà di scienze agrarie e forestali (art. 67 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172; art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e regio decreto 26 marzo 1936, n. 657)	120.000	»	120.000
163	163	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonché per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3.452.700	»	3.452.700
164	164	Somma da versare allo Stato quale concorso nel contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (legge 12 dicembre 1967, n. 1226)	50.000.000	»	50.000.000
			62.572.700	»	62.572.700
		<i>CATEGORIA V. — Interessi.</i>			
171	171	Interessi sui mutui contratti con Istituti di credito a norma dell'art. 6 della legge 25 luglio 1952, n. 991	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle entrate.			
181	181	Restituzione di somme indebitamente introitate . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
182	182	Spese relative all'amministrazione a cura dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante dalle singole gestioni (art. 166 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) (a)	370.000.000	»	370.000.000
183	183	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			370.000.000	»	370.000.000
		CATEGORIA VII. — Ammortamenti.			
191	191	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	40.000.000	»	40.000.000
			40.000.000	»	40.000.000
		CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili.			
201	201	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
202	202	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Modifica che si propone per una più esatta denominazione del capitolo.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
203	203	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese agrarie in partecipazione attuate nei complessi agro-pascolivi di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
204	204	Fondo di riserva per nuove e maggiori spese	172.367.300	(a) 23.000.000 (-)	149.367.300
			172.367.300	23.000.000 (-)	149.367.300
TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)					
<i>CATEGORIA IX. - Costituzione di capitali fissi.</i>					
521	521	Costruzione e riparazione straordinaria di strade, fabbricati, acquedotti, teleferiche, linee elettriche e di telecomunicazioni; impianti tecnici sui fabbricati; acquisto e riparazione straordinaria di macchinari per gli opifici .	600.000.000	(a) 50.000.000 (+)	650.000.000
522	522	Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani e la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani costituenti le foreste demaniali (art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e leggi 2 giugno 1961, n. 454, 18 agosto 1962, n. 1360 e 18 gennaio 1968, n. 13)	20.000.000	(a) 10.000.000 (+)	30.000.000
525	525	Lavori di rimboscimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi e opere di miglioramento dei pascoli di proprietà dell'Azienda; impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	600.000.000	(b) 50.000.000 (+)	650.000.000
526	526	Acquisto ed espropriazione di terreni ed acquisto di fabbricati civili ad uso dei servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le disponibilità accertate, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
527	527	Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale di Stato da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	200.000.000	»	200.000.000
528	528	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
530	530	Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico ai sensi dell'art. 1 - 2° comma - della legge 29 novembre 1965, n. 1322	1.400.000.000	(a) 100.000.000 (+)	1.500.000.000
531	531	Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi dell'Azienda	150.000.000	»	150.000.000
532	532	Spese per l'acquisto e l'espropriazione di terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. Spese per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 29 - 3° comma - e 30 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (artt. 29, 30 e 45, lettera z), della legge 27 ottobre 1966, n. 910) (b)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			2.970.000.000	210.000.000 (+)	3.180.000.000
		CATEGORIA XII. — <i>Anticipazioni.</i>			
541	541	Anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie costituite per la gestione dei complessi agro-pascolivi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	50.000.000	»	50.000.000
			50.000.000	»	50.000.000
		CATEGORIA XIII. — <i>Ostituzione di fondi di riserva.</i>			
551	551	Accantonamento di disponibilità destinato ad investimenti patrimoniali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Integrata la denominazione del capitolo per includervi le spese previste dall'art. 30 della legge citata nella denominazione stessa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RIMBORSO DI PRESTITI			
601	601	Somma da versare al Tesoro nella misura del 50% dei fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti in dipendenza della mancata esecuzione delle opere al termine degli studi predetti (art. 5 - ultimo comma - della legge 25 luglio 1952, n. 991)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
602	602	Somma da versare alla Cassa per il mezzogiorno nella misura del 50% delle somme anticipate per acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale in dipendenza della convenzione in data 21 settembre 1954	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			»	»	»

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. - SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
	CATEGORIA I. — <i>Personale in attività di servizio . . .</i>	158.260.000	27.000.000 (+)	185.260.000
	CATEGORIA III. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.026.800.000	209.000.000 (+)	2.235.800.000
	CATEGORIA IV. — <i>Trasferimenti.</i>	62.572.700	»	62.572.700
	CATEGORIA V. — <i>Interessi</i>	»	»	»
	CATEGORIA VI. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate</i>	370.000.000	»	370.000.000
	CATEGORIA VII. — <i>Ammortamenti</i>	40.000.000	»	40.000.000
	CATEGORIA VIII. — <i>Somme non attribuibili</i>	172.367.300	23.000.000 (-)	149.367.300
	Totale del Titolo I	2.830.000.000	213.000.000 (+)	3.043.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — <i>Costituzione di capitali fissi</i>	2.970.000.000	210.000.000 (+)	3.180.000.000
		CATEGORIA XII. — <i>Anticipazioni</i>	50.000.000	»	50.000.000
		CATEGORIA XIII. — <i>Costituzione di fondi di riserva</i>	»	»	»
		Totale del Titolo II	3.020.000.000	210.000.000 (+)	3.230.000.000
		RIMBORSO DI PRESTITI	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — <i>Spese correnti (o di funzionamento e man- tenimento)</i>	2.830.000.000	213.000.000 (+)	3.043.000.000
		TITOLO II. — <i>Spese in conto capitale (o di investimento)</i>	3.020.000.000	210.000.000 (+)	3.230.000.000
		<i>Rimborso di prestiti</i>	»	»	»
			5.850.000.000	423.000.000 (+)	6.273.000.000